

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 2 luglio 2014

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2014, n. 720.

Interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati. Approvazione del II programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'O.C.D.P.C. n. 52 del 20 febbraio 2013 - Annualità 2012.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2014, n. 720.

Interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati. Approvazione del II programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'O.C.D.P.C. n. 52 del 20 febbraio 2013 - Annualità 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e smi e le relative deliberazioni attuative (deliberazioni di Giunta regionale 20 febbraio 2012, nn. 165, 166, 167, 168, 169, 170 e 171);

Visto l'articolo 11 "Interventi per la prevenzione del rischio sismico" della L. 24 giugno 2009, n. 77;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013 di attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto del Dipartimento di Protezione civile nazionale 15 aprile 2013, pubblicato nella G.U. n. 160 del 10 luglio 2013, di ripartizione delle risorse finanziarie l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2013, n. 1289 (*Interventi di prevenzione del rischio sismico. Approvazione del Programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'OCDCPC n. 52 del 20 febbraio 2013. Annualità 2012.*), con la quale si attiva, tra l'altro, il bando dell'Azione 3B per gli interventi di prevenzione sismica su edifici privati adibiti ad attività produttive (industriali o artigianali) in 23 Comuni della Regione (*Allerona; Alviano; Amelia; Attigliano; Avigliano Umbro; Baschi; Città della Pieve; Fabro; Ficulle; Giove; Guardea; Lugnano in Teverina; Montecastrilli; Montecchio, Montegabbione; Monteleone d'Orvieto; Narni; Orvieto; Otricoli; Parrano; Penna in Teverina; Porano; Todi*);

Considerato che dei 23 Comuni interessati solo 8 (*Baschi, Città della Pieve, Fabro, Montecchio, Narni, Orvieto, Otricoli e Parrano*) hanno affettivamente aderito all'iniziativa regionale con la pubblicazione del bando comunale volto alla presentazione delle richieste contributive dei privati per le attività di prevenzione sismica su edifici adibiti ad attività produttive (industriali o artigianali);

Preso atto che:

— il Comune di Parrano, con PEC n. 24580 del 18 febbraio 2014, comunica l'assenza di istanze contributive da parte dei soggetti privati ricadenti nel proprio territorio;

— agli altri 7 Comuni aderenti all'iniziativa (*Baschi, Città della Pieve, Fabro, Montecchio, Narni, Orvieto, Otricoli*) non avendo inviato alcuna comunicazione ufficiale circa l'assenza di istanze contributive da parte dei soggetti privati ricadenti nel proprio territorio, si applica la disciplina di cui al § 6.5.2 del programma allegato alla D.G.R. n. 1289/13, secondo cui "[...] *In caso di inottemperanza o inerzia da parte del Comune ovvero la mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione alla Regione entro il termine perentoriamente stabilito, si considera quale "manifestazione di disinteresse all'iniziativa da parte dell'Amministrazione locale competente" ovvero quale "assenza di istanze di soggetti privati ricadenti nel territorio comunale". Tale circostanza, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità, determina, nel rispetto della parità di trattamento di tutti i richiedenti sul territorio regionale interessato, l'esclusione automatica del Comune inadempiente dalla formazione degli elenchi regionali e dai conseguenti contributi e la prosecuzione delle attività pertinenti all'Amministrazione regionale sulla base dei dati e delle comunicazioni pervenute dagli altri Enti locali. I Comuni sono responsabili per ogni conseguenza determinatasi dagli eventi in questione. [...]*"

Considerato, pertanto, che non risulta pervenuta alla Regione, da parte dei Comuni aderenti all'iniziativa ed entro la data di scadenza prevista dai bandi comunali, alcuna domanda contributiva di soggetti privati;

Preso atto che, entro la scadenza del programma e del bando regionale per l'Attività 3B alla data del 30 maggio 2014 (coincidente con la pubblicazione della graduatoria regionale generale e di quella di merito, cioè dei soggetti privati ammessi a contributo) non è pervenuta da parte dei Comuni coinvolti o di quelli aderenti alcuna domanda di proroga;

Preso atto che il bando per le attività di prevenzione sismica su edifici privati adibiti ad attività produttive (industriali o artigianali) di cui all'Azione 3B programma regionale ex deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2013, n. 1289, è scaduto e non più prorogabile;

Preso atto, pertanto, dell'esito del bando regionale e delle relative economie registrate, pari a € 637.306,70;

Considerato che i Comuni già individuati nell'Azione 3B della D.G.R. n. 289/13 erano quelli classificati sismici (da Zona Non Classificata a Zona 3, a bassa sismicità) per la prima volta con D.G.R. n. 852 del 18 giugno 2003 e che 7 tra essi (*Amelia, Avigliano Umbro, Baschi, Montecastrilli, Narni, Otricoli e Orvieto*) sono stati ulteriormente riclassificati (da Zona 2 a Zona 3, a media sismicità) con DGR 1111 del 18 settembre 2012 e che, pertanto, continuano a sussistere forti preoccupazioni soprattutto per tutte le strutture progettate e realizzate anteriormente alla prima riclassificazione, manifestamente vulnerabili secondo gli standard attuali in quanto non oggetto di progettazione antisismica;

Ritenuto quindi doveroso dar seguito ad una nuova iniziativa pilota negli stessi 23 Comuni già oggetto della precedente programmazione, reinvestendo la medesima somma per interventi di prevenzione sismica su edifici privati destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari e/o all'esercizio continuativo di arte o professione e/o agli destinati ad attività produttive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di stabilire, in accordo alle disposizioni dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52/13, l'attivazione, per l'annualità 2012, della seguente azione di riduzione del rischio sismico:

a. Azione 3: interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici privati (art. 2, comma 1, lett c)), territorialmente ricadenti nei 23 Comuni umbri nei quali la classificazione sismica è stata sfavorevolmente variata a partire dal 2003;

3) di stabilire che, per l'avvio dell'attuale Azione 3 e dopo la sperimentazione di cui alla D.G.R. n. 1289/13, gli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici privati (art. 2, comma 1, lett. c)) siano individuati esclusivamente nei seguenti Comuni umbri, nei quali la classificazione sismica è stata sfavorevolmente variata a partire dal 2003:

Allerona	Alviano	Amelia
Attigliano	Avigliano Umbro	Baschi
Città della Pieve	Fabro	Ficulle
Giove	Guarda	Lugnano in Teverina
Montecastrilli	Montecchio	Montegabbione
Monteleone d'Orvieto	Narni	Orvieto
Otricoli	Parrano	Penna in Teverina
Porano	Todi	

4) di approvare il *Programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013 "II Programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013 per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati (art. 2, comma 1, lett. c)) - Annualità 2012"* e quanto in esso contenuto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che il Servizio Geologico e Sismico coordina le attività di cui all'OCDPC n. 52/12 quale unico soggetto responsabile dell'attuazione nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

6) di stabilire che l'economia (mai impegnata) di € **637.306,70** registrata, sul capitolo regionale 8878, per l'Azione 3B nell'annualità 2012 per interventi su edifici privati destinati ad attività produttive o artigianali (di cui alla D.G.R. n. 1289/2013) sia destinata ad interventi su edifici privati, nella medesima annualità (2012), con il presente programma (a valere sul capitolo regionale 8878);

7) di convenire, in particolare che, limitatamente e per le finalità del programma regionale di che trattasi, in tutte le zone sismiche della regione per gli interventi di *rafforzamento locale* dell'Azione 3:

a) è applicabile (laddove non diversamente prevista l'autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 5/2010 e del § 4 dell'all. 1 alla D.G.R. n. 167/2012) il regime del "preavviso scritto e deposito del progetto", ai sensi degli artt. 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 5/2010;

b) non è applicabile né l'art. 7, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 5/2010 (interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, non soggetti né a deposito né ad autorizzazione sismici) né la deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 166 ("Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Art. 7, comma 3, lett. abis), della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi");

8) di stabilire, limitatamente e per le finalità del programma regionale di che trattasi, che agli interventi di “rafforzamento locale” sia applicato il regime del “preavviso scritto e deposito del progetto” sugli edifici ricadenti in tutti i comuni della regione (Zone 1, 2 e 3), ferma restando l’applicazione del regime dell’“autorizzazione sismica” preventiva per le fattispecie previste dall’art. 8, comma 2 della legge regionale n. 5/2010 e dal § 4 della deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 167;

9) di stabilire, limitatamente e per le finalità del programma regionale di che trattasi, che agli interventi di “miglioramento sismico” sia applicato il regime dell’“autorizzazione sismica” preventiva o del “preavviso scritto e deposito del progetto” a seconda che ricadano nelle Zone 1 e 2 ovvero nella Zona 3, coerentemente ai dettami della legge regionale n. 5/2010. Tuttavia, anche per le fattispecie di interventi ricadenti in Zona 3, è esteso il controllo preventivo di tutti i progetti da parte delle strutture provinciali;

10) di stabilire che per i controlli ispettivi in corso d’opera (estrazione in cantiere) e la vigilanza si applicano le percentuali previste nella deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171, ma non si applica però la nota di richiamo recante “*Nei casi segnalati con (*) i progetti estratti vengono controllati anche in cantiere.*”;

11) di ribadire che le suddette azioni di controllo e vigilanza sismici degli interventi di che trattasi, in quanto rientranti nelle usuali attività effettuate dalle Province ai sensi della legge regionale n. 5/2010 e in accordo con il dpr 380/01, sono attuate ad “invarianza della spesa” regionale nei confronti delle Province e non costituiscono, da parte delle medesime Amministrazioni, legittimazione o titolo per la richiesta o per l’istituzione di nuovi od ulteriori tributi o contributi, comunque definiti;

12) di stabilire che:

a) al momento, una quota del fondo di cui all’art. 2, comma 6 dell’O.C.D.P.C. n. 52/13, assegnata alla Regione Umbria con decreto 15 aprile 2013 per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, pari ad Euro = 7.000,00 = (a valere sul capitolo regionale 2023) sarà assegnata ai Comuni interessati dagli interventi su edifici privati (Azione 3) nella misura massima di € 100,00 per ogni intervento attivato nel territorio comunale;

b) la quota assegnabile ai Comuni, di cui al punto precedente, al momento non perfettamente quantificabile, potrà essere modificata o integrata a valere sul medesimo capitolo regionale, secondo le necessità e in accordo con i criteri su esposti, con atto del dirigente del Servizio geologico e sismico;

13) di precisare che gli importi di cui al punto precedente possono essere soggetti a compensazione in relazione all’effettivo numero dei contributi assegnati agli interventi effettivamente realizzati in ciascun Comune;

14) di ribadire altresì che la gestione del fondo di cui all’art. 2, comma 6 dell’OCDPC 52/13 è di esclusiva competenza del Servizio geologico e sismico;

15) di stabilire che le risorse finanziarie residue per le azioni del presente programma regionale (Azione 3), non utilizzate per rinuncia o revoca ovvero risultanti da economie registratesi nel corso e alla fine dei lavori saranno incamerate dalla Regione e destinate, per le medesime finalità dalla presente a favore dei successivi interventi della medesima graduatoria o a successive azioni di prevenzione sismica attuative dei finanziamenti ex art. 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77;

16) di dare attuazione al programma in oggetto mediante atti del dirigente del Servizio geologico e sismico;

17) di autorizzare il Servizio geologico e sismico ad adottare con proprio atto le eventuali modifiche alla documentazione e alla modulistica allegata al *programma* che si rendessero necessarie per una migliore applicazione e gestione delle attività purché non comportanti modifiche sostanziali ma ascrivibili a mere questioni di dettaglio;

18) di autorizzare, se necessario e funzionale allo svolgimento delle attività di che trattasi e in linea con le disposizioni assunte con la presente deliberazione, il Servizio geologico e sismico ad adottare con proprio atto le eventuali integrazioni alla quota del fondo di gestione di cui all’art. 2, comma 6 dell’OCDPC 52/13 per la quota di spettanza dei Comuni coinvolti nell’iniziativa;

19) di notificare il presente atto al Dipartimento Nazionale della protezione civile per le eventuali osservazioni;

20) di notificare il presente atto alle Province di Perugia e di Terni, per l’attuazione delle attività di controllo e di vigilanza delle opere e costruzioni in zona sismica da svolgere per le finalità del presente programma;

21) di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

22) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013.

La Vicepresidente
CASCIARI

(su proposta dell’assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati. Approvazione del II programma per l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’O.C.D.P.C. n. 52 del 20 febbraio 2013 - Annualità 2012.

L’articolo n. 11 “*Interventi per la prevenzione del rischio sismico*” della legge 24 giugno 2009, n. 77 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni col-*

pite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" stabilisce l'istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell'importo di 44 milioni di euro per l'anno 2010; di euro 145,1 milioni per l'anno 2011; di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; di Euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.

L'attività è stata avviata con la pubblicazione (G.U. n. 281 dell'1 dicembre 2010) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 "Interventi per la prevenzione del rischio sismico", con la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione dei contributi e le specifiche tecniche per l'accesso agli stessi.

Successivamente, con le pubblicazioni (G.U. n. 138 del 15 giugno 2012 e n. 50 del 20 febbraio 2013) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 e dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 (Attuazione dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77) sono stata attivate la seconda e la terza annualità.

L'O.C.D.P.C. n. 52/13 ha rappresentato un importante passo in avanti di un programma pluriennale di prevenzione sismica che ha riguardato, per l'annualità 2012, una disponibilità di circa 196 milioni di euro, a fronte di un programma complessivo di 965 milioni di euro in 7 anni, da impiegare esclusivamente nei Comuni italiani con maggior pericolosità sismica secondo l'elenco contenuto nell'allegato 7 dell'ordinanza

Per quanto riguarda la Regione Umbria, dato l'alto grado di pericolosità sismica, tutti i Comuni sono interessati dall'iniziativa e si è riconfermata pertanto la propria partecipazione dinamica all'iniziativa nazionale avviata con l'O.P.C.M. n. 3907/10 nell'annualità 2010.

L'intera somma disponibile per il 2012 (circa 196 milioni di Euro) è divisa, al netto dell'importo destinato alla gestione delle attività del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) dell'OCDPC, dal Dipartimento della protezione civile Nazionale - DPCN - stesso tra le varie Regioni e le Province autonome, in base alla pericolosità ed alle perdite attese, tenendo così in considerazione il rischio sismico regionale.

Per quanto riguarda la Regione Umbria, dato l'alto grado di pericolosità sismica, tutti i Comuni sono potenzialmente interessati dall'iniziativa.

Con decreto 15 aprile 2013, pubblicato nella G.U. n. 160 del 10 luglio 2013, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha ripartito le risorse finanziarie di cui all'articolo 11 del D.L. n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77: per l'Umbria l'annualità 2012 ha previsto **euro 757.504,17** per indagini di microzonazione sismica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della citata ordinanza e **euro 8.048.481,86** per interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della citata ordinanza.

I suddetti importi erano comprensivi del fondo di gestione ex art. 2, comma 6, dell'ordinanza.

Riguardo alle 4 possibili azioni di riduzione del rischio sismico individuate dalla OCDPC n. 52/10, seppur rilevata la limitatezza delle risorse messe a disposizione nell'annualità 2012, con deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2013, n. 1289 (Interventi di prevenzione del rischio sismico. Approvazione del Programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013. Annualità 2012.), la Regione Umbria attiva le seguenti 3 azioni di riduzione del rischio sismico, seppur con alcune semplificazioni:

1. Indagini di microzonazione sismica ed eventuali analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) degli insediamenti urbani. Le indagini dovranno essere almeno di livello 1 e realizzate secondo le indicazioni della Commissione tecnica di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 dell'O.P.C.M. n. 3907/10.

2. Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche.

3. Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati. Sono esclusi gli edifici che ricadono nelle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'OCDPC e che, fra l'altro:

a. sono abusivi in zone alluvionali o costruiti in zona sismica senza i prescritti criteri di sicurezza e senza sanatoria;

b. sono oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, e che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

Quindi, la Regione, con il programma di cui alla D.G.R. n. 1289/13 ha inteso avviare interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico (escludendo la demolizione e ricostruzione) su edifici privati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) dell'ordinanza, per **€ 3.106.524,70** (comprensivo di € 6.732,40 derivante dalle economie dell'annualità 2011, di cui alla D.G.R. n. 469/13) nel seguente modo:

— parte dei fondi (**Azione 3A, per € 2.469.218,00**) sono stati destinati all'attivazione dei contributi a favore di alcuni dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria di merito di cui alla D.G.R. n. 469 del 20 maggio 2013 ma non finanziati per carenza dei fondi nell'annualità precedente;

— parte dei fondi (**Azione 3B, per € 637.306,70**) sono stati destinati all'apertura di un nuovo bando pilota dedicato ai soli edifici privati destinati ad attività produttive, territorialmente ricadenti nei 23 Comuni umbri nei quali la classificazione sismica è stata sfavorevolmente variata (da Zona non classificata a Zona 3) per la prima volta con D.G.R. n. 852 del 18 giugno 2003 (Tabella 1).

Tab.1 – Elenco dei Comuni coinvolti nell’Azione 3B della D.G.R. n. 1289/13.

1. Comune di Allerona	13. Comune di Montecastrilli ^(*)
2. Comune di Alviano	14. Comune di Montecchio
3. Comune di Amelia ^(*)	15. Comune di Montegabbione
4. Comune di Attigliano	16. Comune di Monteleone d’Orvieto
5. Comune di Avigliano Umbro ^(*)	17. Comune di Narni ^(*)
6. Comune di Baschi ^(*)	18. Comune di Orvieto
7. Comune di Città della Pieve	19. Comune di Otricoli ^(*)
8. Comune di Fabro	20. Comune di Parrano
9. Comune di Ficulles	21. Comune di Penna in Teverina
10. Comune di Giove	22. Comune di Porano
11. Comune di Guardea	23. Comune di Todi ^(*)
12. Comune di Lugnano in Teverina	

^(*) Comuni attualmente in Zona sismica 2, ai sensi della D.G.R. n. 1111/12.

In particolare, relativamente alle **Azioni 3A e 3B** (interventi di prevenzione sismica su edifici privati), cautamente la Regione ha inteso attuare una programmazione temporale congruente con le reali tempistiche del proprio bilancio e della complessità di avvio di attività così articolate tanto nella sfera pubblica ma, soprattutto, privata prevedendo di pubblicare le proprie graduatorie entro il 30 maggio 2014 e quindi oltre la scadenza prevista ai sensi del comma 6 dell’art. 14 dell’ordinanza (“[...] 240 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di ripartizione delle risorse [...]”, di cui al decreto 15 aprile 2013, in GU n. 160 del 10 luglio 2013). Si rileva tuttavia che la struttura regionale competente aveva investito del problema il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e in ultimo con PEC prot. n. 119722 del 10 settembre 2013 aveva preannunciato al Dipartimento il provvedimento assumibile dalla Giunta regionale sulla base delle motivazioni sopra illustrate. Il DPCN non ha inteso opporsi alle scelte proposte ed assunte con l’atto regionale.

Tuttavia, tutte le azioni di prevenzione sismica attuate dalla Regione hanno avuto esiti positivi fuorché l’**Azione 3B** (iniziativa per interventi di prevenzione sismica su edifici privati adibiti ad attività produttive (industriali o artigianali)): dei 23 Comuni interessato solo 8 (Baschi, Città della Pieve, Fabro, Montecchio, Narni, Orvieto, Otricoli e Parrano) hanno affettivamente aderito all’iniziativa con la pubblicazione del bando comunale alla data del 16 dicembre 2013 ma **nessuna domanda di contributo è pervenuta da soggetti privati entro la data di scadenza prevista dal bando comunale**, cioè entro il 14 febbraio 2014.

Tab.2 – Elenco dei Comuni aderenti all’iniziativa ed assenza di richieste contributive dei privati.

#	Comune	Comunicazione di adesione all’iniziativa e pubblicazione bando (arrivo in Regione)	Comunicazione di assenza richieste contributive privati / assenza di comunicazione analogo ad “assenza di istanze di soggetti privati”
1	Baschi	PEC n. 9142 del 20/12/2013	Assenza di comunicazione formale ^(*)
2	Città della Pieve	PEC n. 4023 del 13/01/2014	Assenza di comunicazione formale ^(*)
3	Fabro	PEC n. 175633 del 19/12/2013	Assenza di comunicazione formale ^(*)
4	Montecchio	PEC n. 13099 del 30/01/2014	Assenza di comunicazione formale ^(*)
5	Narni	PEC n. 33041 del 20/12/2013	Assenza di comunicazione formale ^(*)
6	Orvieto	PEC n. 3376 del 10/01/2014	Assenza di comunicazione formale ^(*)
7	Otricoli	PEC n. 178408 del 31/12/2013	Assenza di comunicazione formale ^(*)
8	Parrano	PEC n. 174896 del 18/12/2013	PEC n. 24580 del 18/02/2014

(*) in caso di mancata comunicazione formale da parte del Comune alla data del 14.04.2014, scadenza della trasmissione del Comune stesso delle domande contributive dei privati, si applica la disciplina di cui al § 6.5.2 del programma allegato alla D.G.R. n. 1289/13, secondo cui “[...] In caso di inottemperanza o inerzia da parte del Comune ovvero la mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione alla Regione entro il termine perentoriamente stabilito, si considera quale “manifestazione di disinteresse all’iniziativa da parte dell’Amministrazione locale competente” ovvero quale “assenza di istanze di soggetti privati ricadenti nel territorio comunale”. Tale circostanza, esonerando l’Amministrazione regionale da ogni responsabilità, determina, nel rispetto della parità di trattamento di tutti i richiedenti sul territorio regionale interessato, l’esclusione automatica del Comune inadempiente dalla formazione degli elenchi regionali e dai conseguenti contributi e la prosecuzione delle attività pertinenti all’Amministrazione regionale sulla base dei dati e delle comunicazioni pervenute dagli altri Enti locali. I Comuni sono responsabili per ogni conseguenza determinatasi dagli eventi in questione. [...]”. È bene chiarire che la circostanza è stata comunque confermata direttamente dagli uffici tecnici dei Comuni, successivamente contattati dalle strutture regionali.

Va altresì rilevato che, per il programma regionale sulla prevenzione sismica degli edifici produttivi (Azione 3B) di cui alla D.G.R. n. 1289/13, che si sarebbe concluso formalmente con la pubblicazione nel BUR della graduatoria regionale generale e di quella di merito, cioè dei soggetti ammessi a contributo, entro il 30 maggio 2014 dopo che, entro il 30 aprile 2014 si sarebbero dovuta comporre le graduatorie suddette, non è stata avanzata alcuna richiesta di proroga dai Comuni coinvolti o aderenti all’iniziativa.

Scaduti quindi i termini legali del programma suddetto, occorre pertanto riprogrammare l'attività di prevenzione sismica su edifici privati ex art. 2, comma 1, lett. c) dell'O.C.D.P.C. n. 52/13.

Si ricorda comunque che i Comuni già individuati nell'Azione 3B della D.G.R. n. 289/13 erano quelli classificati sismici (da Zona Non Classificata a Zona 3, a bassa sismicità) per la prima volta con D.G.R. n. 852 del 18 giugno 2003 e che 7 tra essi (*Amelia, Avigliano Umbro, Baschi, Montecastrilli, Narni, Otricoli e Orvieto*) sono stati ulteriormente riclassificati (da Zona 2 a Zona 3, a media sismicità) con D.G.R. n. 1111 del 18 settembre 2012 e che, pertanto, continuano a sussistere forti preoccupazioni soprattutto per tutte le strutture progettate e realizzate anteriormente alla prima riclassificazione, manifestamente vulnerabili secondo gli standard attuali in quanto non oggetto di progettazione antisismica.

Pertanto la Regione, prendendo atto dell'esito del bando e delle relative economie registrate e mai impegnate, pari a € 637.306,70, ritiene doveroso dar seguito ad una nuova iniziativa pilota negli stessi 23 Comuni già oggetto della precedente programmazione, reinvestendo la medesima somma per interventi di prevenzione sismica su edifici privati destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari e/o all'esercizio continuativo di arte o professione e/o destinati ad attività produttive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza.

In funzione dell'interesse dimostrato e del numero di soggetti ammessi nella graduatoria regionale di merito, la Giunta disporrà eventualmente nuovi interventi per le medesime finalità nella successiva programmazione.

In ultimo, come già attuato nella precedente programmazione regionale su edifici privati ed esplicitato nel documento allegato al presente, per le finalità del presente programma regionale (*interventi di prevenzione sismica su edifici privati*), del monitoraggio finanziario di contributi statali, dell'efficace controllo dei progetti e delle opere realizzate per gli interventi ammessi a contributo ai sensi dell'Ordinanza, con riferimento alle disposizioni della legge regionale 27 gennaio n. 5 e smi (*"Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica"*). *Testo modificato con legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 e con legge regionale 16 settembre 2011, n. 8*) la Regione intende incrementare sia gli accertamenti preliminari sui progetti presentati dai soggetti privati ammessi a contributo che i controlli in corso d'opera durante lo svolgimento dei lavori.

In sostanza, nell'ambito del presente programma, si intende estendere il regime del *"preavviso scritto e deposito del progetto"* agli interventi di rafforzamento locale su edifici ricadenti in tutti i comuni della regione (Zone 1, 2 e 3), ferma restando l'applicazione del regime dell'*"autorizzazione sismica"* preventiva per le fattispecie previste dall'art. 8, comma 2 della legge regionale 5/10 e dal § 4 della dgr 167/12.

Allo stesso tempo, si applicano agli interventi di miglioramento sismico i regimi dell'*"autorizzazione sismica"* preventiva o del *"preavviso scritto e deposito del progetto"* a seconda che ricadano nelle Zone 1 e 2 ovvero nella Zona 3, coerentemente ai dettami della legge regionale n. 5/2010. Tuttavia, anche nel caso di interventi in Zona 3, è esteso il controllo preventivo di tutti i progetti da parte delle strutture provinciali.

Come più ampiamente specificato nel programma, per i suddetti interventi è disposto che:


- il controllo e la verifica del progetto sia eseguito dagli uffici provinciali competenti sul 100% del campione;
- i controlli ispettivi in corso d'opera (estrazione in cantiere) e la vigilanza siano eseguiti secondo le percentuali previste dalla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171;
- il rimborso forfettario di cui all'art. 19 della le 5/10 sia corrisposto dai soggetti privati nella misura prevista per il gruppo e la categoria espressamente indicati per ciascuna tipologia di intervento (intervento locale o miglioramento sismico), nella misura assunta dalle province competenti ed attualmente in vigore;
- le azioni di controllo sui progetti e in corso d'opera svolte dalle province non esimono le strutture comunali competenti dall'effettuare propri controlli e verifiche sia progettuali che in cantiere volti tanto all'ammissibilità a contributo delle istanze che al riconoscimento delle spese sostenute ai soggetti privati utilmente collocati nella graduatoria regionale di merito.

È bene precisare che le suddette azioni di controllo e vigilanza degli interventi di che trattasi, in quanto rientranti nelle usuali attività effettuate dalle province ai sensi della legge regionale n. 5/10 e in accordo con il DPR n. 380/01, sono attuate ad *"invarianza della spesa"* regionale nei confronti delle Province e non costituiscono, da parte delle medesime Amministrazioni, legittimazione o titolo per la richiesta o per l'istituzione di nuovi od ulteriori tributi o contributi, comunque definiti, peraltro già in essere, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale, attraverso il contributo annuale della Regione e al *"rimborso forfettario"*, corrisposto dai soggetti richiedenti e interamente riscosso dalle Province.

Per quanto sopra esposto e motivato si propone alla Giunta quanto segue:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



Regione Umbria
Servizio Geologico e Sismico


**II Programma per l'utilizzo
delle risorse finanziarie
di cui all'OCDPC n. 52 del
20 febbraio 2013 per interventi
di prevenzione del rischio
sismico su edifici privati
(art. 2, comma 1, lett. c))**

Annualità 2012

Perugia, maggio 2014

Redazione del Programma
Marco Barluzzi

(pagina lasciata bianca intenzionalmente)



(pagina lasciata bianca intenzionalmente)

PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI

INDICE

1. PREMESSE	7	14
2. AZIONE FINANZIABILE	8	15
3. OBIETTIVI E PRIORITÀ DELL’AZIONE 3.....	9	16
4. ATTUAZIONE AZIONE 3 - INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI PRIVATI (ART. 2, COMMA 1, LETT. C))	9	16
4.1 - RISORSE FINANZIARIE	9	16
4.2 - INIZIATIVE ATTIVATE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE	10	17
4.3 – DISCIPLINA TECNICA ED AMMINISTRATIVA	10	17
4.4 - DISCIPLINA DEL CONTROLLO E DELLA VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA PER GLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO	10	17
4.4.1 - <i>Interventi di rafforzamento locale (ai sensi del § 8.4.3 del dm 14.01.08 e del § C8.4.3 della Circ. n. 617/09)</i>	11	18
4.4.2 - <i>Interventi di miglioramento sismico (ai sensi del § 8.4.2 del dm 14.01.08 e del § C8.4.2 della Circ. n. 617/09)</i>	13	20
4.5 - COMUNI AMMESSI ALL’INIZIATIVA	15	22
4.6 - ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA	16	23
4.7 - SOGGETTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO	20	27
4.8 - OGGETTO DEL CONTRIBUTO	21	28
4.9 - INTERVENTI AMMISSIBILI.....	22	29
4.10 - CONTRIBUTI E SPECIFICHE	24	31
4.11 - SPECIFICHE SUI PUNTEGGI ATTRIBUITI.....	25	32
4.12 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	26	33
4.13 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO EX ART. 2, COMMA 6.....	27	34
4.14 - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	28	35
4.15 - ADEMPIMENTI PROCEDURALI DEI COMUNI.....	28	35
4.16 - REVOCHE DEI CONTRIBUTI	28	35
4.17 - REFERENTI REGIONALI.....	29	36
ALLEGATO 1 - TIMELINE DELLE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DELL’OCDPC N. 52/2013 PROGRAMMATE DALLA REGIONE.	33	40
ALLEGATO 2 - MODELLO DI BANDO PER INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA1, LETT. C), DELL’OCDPC 52/13.....	35	42

II PROGRAMMA REGIONALE EX OCDPC 52/2013

ALLEGATO 3 - EDIFICI PRIVATI - MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 5, DELL'OCDPC 52/13.	37	44
ALLEGATO 4 - MODELLO COMUNICAZIONE NOMINATIVO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA C) DELL'OCDPC 52/2013. II PROGRAMMA ANNUALITÀ 2012. EDIFICI PRIVATI.....	43	50
ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE DE MINIMIS.....	44	51
ALLEGATO 6 - II PROGRAMMA SU EDIFICI PRIVATI - OCDPC N. 52/13, INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C). RILEVAZIONE INTERVENTI....	47	54
ALLEGATO 7 - INTERVENTI PRIVATI: RICHIESTA DI EROGAZIONE SALDO E CERTIFICAZIONE DI CONGRUITÀ.....	48	55
ALLEGATO 8 - SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI (ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DELL'O.C.D.P.C. N. 52/13).....	50	57

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1: Cronologia per i contributi di prevenzione sismica su edifici privati. Il Programma - Annualità 2012 (Azione 3).	33	40
--	-----------	-----------

PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI

1. PREMESSE

L'articolo n. 11 "Interventi per la prevenzione del rischio sismico" della Legge 24/06/09, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) stabilisce l'istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell'importo di 44 milioni di Euro per l'anno 2010; di Euro 145,1 milioni per l'anno 2011; di Euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; di Euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di Euro 44 milioni per l'anno 2016.

L'attività è stata avviata con la pubblicazione (G.U. n. 281 del 01/12/10) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 "Interventi per la prevenzione del rischio sismico" e proseguita con le pubblicazioni (G.U. n. 138 del 15/06/2012 e n. 50 del 20/2/2013) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 e dell'**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52** (Attuazione dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77).

Con Decreto 15 aprile 2013, pubblicato sulla GU n. 160 del 10/07/2013, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha ripartito le risorse finanziarie per l'attivazione delle azioni di prevenzione sismica e l'Umbria, fra le altre, ha avviato l'Azione 3 volta all'attivazione di **interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati**. Nello specifico, parte dei fondi (**Azione 3B, per € 637.306,70**) sono stati destinati all'apertura di un nuovo bando dedicato ai soli edifici privati destinati ad attività produttive, territorialmente ricadenti nei 23 Comuni umbri nei quali la classificazione sismica è stata sfavorevolmente variata (da Zona non classificata a Zona 3) per la prima volta con D.G.R. n. 852 del 18/06/2003 (Tabella 1).

Tab.1 – Elenco dei Comuni coinvolti nell'Azione 3B della D.G.R. n. 1289/13.

1. Comune di Allerona	13. Comune di Montecastrilli ^(*)
2. Comune di Alviano	14. Comune di Montecchio
3. Comune di Amelia ^(*)	15. Comune di Montegabbione
4. Comune di Attigliano	16. Comune di Monteleone d'Orvieto
5. Comune di Avigliano Umbro ^(*)	17. Comune di Narni ^(*)
6. Comune di Baschi ^(*)	18. Comune di Orvieto
7. Comune di Città della Pieve	19. Comune di Otricoli ^(*)
8. Comune di Fabro	20. Comune di Parrano
9. Comune di Ficulle	21. Comune di Penna in Teverina
10. Comune di Giove	22. Comune di Porano
11. Comune di Guardea	23. Comune di Todi ^(*)
12. Comune di Lugnano in Teverina	

^(*) Comuni attualmente in Zona sismica 2, ai sensi della DGR 1111/12.

Tutte le azioni di prevenzione sismica attuate dalla Regione hanno avuto esiti positivi, fuorché l'**Azione 3B** (iniziativa per interventi di prevenzione sismica su edifici privati adibiti ad attività produttive (industriali o artigianali)): dei 23 Comuni interessato solo 8 (Baschi, Città della Pieve, Fabro, Montecchio, Narni, Orvieto, Otricoli e Parrano) hanno affettivamente aderito all'iniziativa con la pubblicazione del bando comunale alla data del 16 dicembre 2013 **ma nessuna domanda di**

II PROGRAMMA REGIONALE EX OCDPC 52/2013

contributo è pervenuta da soggetti privati entro la data di scadenza prevista dal bando comunale (14 febbraio 2014).

Non essendo nemmeno stata avanzata alcuna richiesta di proroga dai Comuni coinvolti o aderenti all'iniziativa entro le successive date di redazione della graduatoria regionale di merito (30 aprile 2014) e di pubblicazione della medesima sul BUR (30 maggio 2014), i termini legali del programma regionale suddetto sono da considerarsi scaduti e con il presente documento è riprogrammata l'attività di prevenzione sismica su edifici privati ex O.C.D.P.C. n. 52/13.

Va tuttavia rilevato che i Comuni già individuati nell'Azione 3B della D.G.R. n. 1289/13 erano quelli classificati sismici (da Zona Non Classificata a Zona 3, a bassa sismicità) per la prima volta con D.G.R. n. 852 del 18/06/2003 e che 7 tra essi (Amelia, Avigliano Umbro, Baschi, Montecastrilli, Narni, Otricoli e Orvieto) sono stati ulteriormente riclassificati (da Zona 2 a Zona 3, a media sismicità) con D.G.R. n. 1111 del 18.09.2012 e che, pertanto, continuano a sussistere forti preoccupazioni soprattutto per tutte le strutture progettate e realizzate anteriormente alla prima riclassificazione, manifestamente vulnerabili secondo gli standard attuali in quanto non oggetto di progettazione antisismica.

Pertanto la Regione, prendendo atto dell'esito del bando e delle relative economie registrate, pari a € **637.306,70**, ritiene comunque doveroso dar seguito ad una nuova iniziativa pilota negli stessi 23 Comuni già oggetto della precedente programmazione, reinvestendo la medesima somma per interventi di prevenzione sismica su edifici privati destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari e/o all'esercizio continuativo di arte o professione e/o agli destinati ad attività produttive, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza.

In funzione dell'interesse dimostrato e del numero di soggetti ammessi nella graduatoria regionale di merito, la Giunta disporrà eventualmente nuovi interventi per le medesime finalità nella successiva programmazione.

2. AZIONE FINANZIABILE

Il programma regionale dell'annualità 2012 per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013 (DGR n. 1289/13) aveva destinato le somme oggetto del presente documento all'azione 3B (*Iniziativa per edifici privati destinati ad attività produttive (industriali o artigianali)*) rientrante tra le risorse finanziarie di cui all'Azione 3 del medesimo programma (§ 6, *Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici privati (art. 2, comma 1, lett.c)*).

Tale risorsa non è, nel rispetto delle ripartizioni dettate dall'Ordinanza dei fondi destinati alle Regioni tra interventi pubblici (art. 2, comma 1, lett. b)) e privati (art. 2, comma 1, lett. c)), trasferibile su altra azione di riduzione del rischio sismico.

Pertanto, anche il presente programma continua a destinare la risorsa finanziaria disponibile all'Azione 3 dell'Ordinanza 52/13, ovvero a **interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico** (non sono contemplati, per le finalità del presente documento, la demolizione e ricostruzione) **di edifici privati** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della stessa O.C.D.P.C. n. 52/13.

Si ricorda che le azioni sono finanziabili solo nei comuni con accelerazione massima al suolo con tempo di ritorno di 475 anni pari o uguale a 0.125g o nelle aree con amplificazioni sismiche locali

PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI

tali da raggiungere valori di $ag(475) \geq 0,125g$ e che tutti i Comuni dell'Umbria sono sopra la soglia indicata anche considerando la sola pericolosità sismica di base.

Quindi, in altri termini, le economie ottenute dalla mancata attuazione degli interventi su edifici privati adibiti ad attività produttive (industriali o artigianali) di cui all'Azione 3B del programma di cui alla D.G.R. n. 1289 del 19.09.2013¹ sono oggetto di nuova programmazione con estensione del bando, sempre nei medesimi Comuni, a tutti i soggetti privati, così come individuati dall'Ordinanza e dal presente documento.

3. OBIETTIVI E PRIORITÀ DELL'AZIONE 3

Le iniziative riguarderanno esclusivamente interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, con l'esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione, su edifici di proprietà privata che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51² del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n. 52 del 20 febbraio 2013 (28 febbraio 2013), oltre i due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

Nello specifico, **i finanziamenti saranno destinati sia all'attivazione dei contributi a favore degli edifici privati destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari o all'esercizio continuativo di arte o professione sia agli edifici privati destinati ad attività produttive, territorialmente ricadenti nei Comuni nei quali la classificazione sismica è stata sfavorevolmente variata a partire dal 2003³, già oggetto della precedente programmazione.**

4. ATTUAZIONE AZIONE 3 - INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI PRIVATI (ART. 2, COMMA 1, LETT. C))

4.1 - Risorse finanziarie

A valere sul capitolo 8878 del bilancio regionale 2014, in ottemperanza ai disposti dell'art. 2, comma 5 dell'O.C.D.P.C. n. 52 del 20 febbraio 2013, la Regione Umbria destina all'attuazione dell'Azione 3 l'importo di **€ 637.306,70**.

¹ Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2013, n. 1289 (BUR n. 55 dell'11 dicembre 2013) recante "Interventi di prevenzione del rischio sismico. Approvazione del Programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'OCDPC n. 52 del 20 febbraio 2013 – Annualità 2012".

² D.P.R. n. 380/01, Art. 51 - Finanziamenti pubblici e sanatoria - "1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria".

³ Si tratta di 23 Comuni umbri (Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Città della Pieve, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Porano, Todi) classificati sismici (da Zona Non Classificata a Zona 3, a bassa sismicità) per la prima volta con D.G.R. n. 852 del 18/06/2003. Si ricorda inoltre che 7 dei predetti Comuni (Todi, Narni, Amelia, Montecastrilli, Avigliano Umbro, Otricoli e Baschi) sono stati ulteriormente riclassificati (da Zona 3, a bassa sismicità, a Zona 2, a media sismicità) con D.G.R. n. 1111 del 18/09/2012.

II PROGRAMMA REGIONALE EX OCDPC 52/2013

Suddetto importo risulta dall'economia ottenuta dalla mancata attivazione dell'Azione 3B (Azione 3B - Iniziativa per interventi su edifici privati adibiti ad attività produttive (industriali o artigianali)) del programma regionale di cui alla D.G.R. n. 1289/13, per mancata adesione all'iniziativa di molti dei Comuni interessati e per l'assenza di richieste contributive di soggetti privati nei Comuni aderenti.

4.2 - Iniziative attivate e destinazione delle risorse

Dopo la fase sperimentale avviata sulle attività produttive con la precedente programmazione la Regione, sempre con riferimento all'annualità 2012, ritiene idoneo destinare le suddette risorse (pari a € 637.306,70) sia a favore degli edifici privati destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari o all'esercizio continuativo di arte o professione sia agli edifici privati destinati ad attività produttive, territorialmente ricadenti nei 23 Comuni sui quali sono intervenute, in senso peggiorativo, variazioni di classificazione sismica a partire dal 2003 e già interessati dalla precedente fase di sperimentazione (Azione 3B della DGR n. 1289/13).

Pertanto, con riferimento all'annualità 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 14, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 52/13, la Regione intende indire un bando per gli edifici privati destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari e/o all'esercizio continuativo di arte o professione e/o ad attività produttive⁴.

4.3 – Disciplina tecnica ed amministrativa

Per le disposizioni tecnico-amministrative inerenti i citati finanziamenti, non previste nel presente atto nonché nei relativi allegati, si fa riferimento alle direttive dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013, alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti in zona sismica⁵ e alle disposizioni regionali e nazionali in materia, laddove applicabili.

Tanto le Amministrazioni comunali coinvolte quanto i soggetti privati richiedenti i contributi di che trattasi, si impegnano a sottostare a tutte le condizioni in seguito stabilite d'intesa fra la Regione Umbria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda gli strumenti e le modalità di gestione del finanziamento.

4.4 - Disciplina del controllo e della vigilanza sulle costruzioni in zona sismica per gli interventi ammessi a contributo

Esclusivamente per le finalità del presente programma regionale, del monitoraggio finanziario dei contributi statali, dell'efficace controllo dei progetti e delle opere realizzate per gli interventi ammessi a contributo ai sensi dell'Ordinanza, con riferimento alle disposizioni della legge

⁴ Conformemente alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (si veda, ad esempio, il manuale "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", Edizioni Ottobre 2013 e Maggio 2014): "Per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali."

⁵ Nuove norme tecniche per le costruzioni – NTC08 (D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa 02/02/2009, n. 617) - e ssmmi.

PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI

regionale 27 gennaio 2010, n. 5⁶ e alla delega di funzioni in materia di controllo e vigilanza delle opere in zona sismica alle province ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, la Regione disciplina quanto di seguito.

E' bene precisare che le suddette azioni di controllo e vigilanza degli interventi di che trattasi, in quanto rientranti nelle usuali attività effettuate dalle province ai sensi della legge regionale n. 5/2010 e in accordo con il dpr 380/01⁷, sono attuate ad "invarianza della spesa" regionale nei confronti delle Province e non costituiscono, da parte delle medesime Amministrazioni, legittimazione o titolo per la richiesta o per l'istituzione di nuovi od ulteriori tributi o contributi, comunque definiti, peraltro già in essere⁸.

Si specifica che le azioni di controllo sui progetti e in corso d'opera svolte dalle province non esimono le strutture comunali competenti dall'effettuare propri controlli e verifiche sia progettuali che in cantiere volti tanto all'ammissibilità a contributo delle istanze che al riconoscimento delle spese sostenute ai soggetti privati utilmente collocati nella graduatoria regionale di merito.

4.4.1 - Interventi di rafforzamento locale (ai sensi del § 8.4.3 del dm 14.01.08 e del § C8.4.3 della Circ. n. 617/09)⁹

- in tutte le zone sismiche della regione (Zone 1, 2 e 3), ferme restando le fattispecie sottoposte al regime dell'"autorizzazione sismica" di cui all'art. 8, comma 2¹⁰ della legge regionale n. 5/10

⁶ Legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 e ssmmii, "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica". Testo modificato con Legge Regionale 3 agosto 2010, n. 17 e con Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8.

⁷ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

⁸ Ci si riferisce tanto al "rimborso forfettario" di cui all'art. 19 della legge regionale 5/2010 e smi, interamente riscosso dalle province in ottemperanza al comma 4 del medesimo articolo, quanto alle disposizioni di cui al comma 6 dello stesso articolo, in merito al contributo annuale riconosciuto dalla Regione alle province per l'espletamento della delega in materia di controllo e vigilanza sismici.

⁹ In sostanza, nell'ambito del presente programma, si intende estendere il regime del "preavviso scritto e deposito del progetto" agli interventi di rafforzamento locale su edifici ricadenti in tutti i comuni della regione (Zone 1, 2 e 3), ferma restando l'applicazione del regime dell'"autorizzazione sismica" preventiva per le fattispecie previste dall'art. 8, comma 2 della legge regionale 5/10 e dal § 4 della dgr 167/12.

¹⁰ Art. 8 – Autorizzazione sismica. [2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001;
 b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla Delib. G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria e attuazione dell'O.P.C.M.20 marzo 2003, n. 3274, art. 2, commi 3, 4 e 5);
 d) le sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del d.p.r. 380/2001.

II PROGRAMMA REGIONALE EX OCDPC 52/2013

- e al § 4 dell'Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 167¹¹, sono sottoposti al regime del “**preavviso scritto e deposito del progetto**” ai sensi degli artt. 10, 11, 12 e 13¹² della medesima legge regionale. Per essi quindi non trovano applicazione né l'art. 7, comma 3, lett. a)¹³ della suddetta legge né la deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 166¹⁴;
- i soggetti privati ammessi a contributo presentano richiesta di “**preavviso scritto e deposito del progetto**” apponendo nel modello RU/Sismica/2S¹⁵, ai fini della riconoscibilità per l'avvio prioritario del procedimento di controllo da parte degli uffici provinciali, la dicitura “**Progetto ammesso a contributo per interventi di prevenzione sismica (RAFFORZAMENTO LOCALE), ex OCDPC n. 52/13, Comune di – Il Programma Annualità 2012 – DGR n. del**”;
 - la mancata riconoscibilità, come sopra indicato, della documentazione progettuale determina, da parte della provincia competente, l'attivazione delle consuete procedure previste dalla legge regionale n. 5/10 e smi (p.es.: con 60 giorni per la conclusione del procedimento istruttorio anziché i 30 giorni qui previsti). La provincia competente, in tali casi, non è responsabile per eventuali circostanze che possano causare la revoca contributiva al soggetto privato per il mancato rispetto dei tempi imposti dall'Ordinanza;
 - le province competenti attuano prioritariamente i controlli dei progetti degli interventi di che trattasi e programmano le attività di controllo in cantiere e le attività di vigilanza;
 - l'intervento è inquadrato nel **Gruppo C, Categoria 9** della deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 165¹⁶, e per esso:
 - il controllo e la verifica del progetto è eseguito dagli uffici provinciali competenti sul 100% delle istanze (aumentando, per le finalità di che trattasi, quanto originariamente previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171 per il gruppo e la categoria corrispondenti);

¹¹ D.G.R. n. 167 del 20.02.2012. “*Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Art. 7, comma 3, lett. abis), della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi*”. - [4. *Specifiche Ulteriori*. Non sono da considerarsi di “minore rilevanza” e quindi non godono delle previsioni dell'art. 7, comma 3, lett. abis) della LR 5/2010 e smi:

- gli interventi ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e smi), e in aree perimetrale ai sensi dell'art. 61 del dpr 380/01;
- gli interventi su strutture strategiche o rilevanti di cui al Decreto del capo dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 e alla D.G.R. n. 1700 del 19 novembre 2003.]

¹² L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi: Art. 10 - *Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zone a bassa sismicità*. Art. 11 - *Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità*. Art. 12 - *Certificato di rispondenza*. Art. 13 - *Asseverazione*.

¹³ Ovvero, gli *interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*, di cui alla D.G.R. n. 166 del 20.02.2012, “*Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi.*”.

¹⁴ DGR n. 166 del 20.02.2012 - “*Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi*”.

¹⁵ Di cui alla DGR n. 165 del 20.02.2012, “L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). Classifica interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto.”

¹⁶ D.G.R. n. 165 del 20.02.2012 “L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). Classifica interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto”.

PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI

- i controlli ispettivi in corso d'opera (*estrazione in cantiere*) e la *vigilanza* sono eseguiti secondo il sistema previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171¹⁷ per il gruppo e la categoria corrispondenti¹⁸;
- il rimborso forfettario¹⁹ di cui all'art. 19 della legge regionale n. 5/2010 è corrisposto dai soggetti richiedenti nella misura prevista per il gruppo e la categoria corrispondenti, così come assunto dalle province competenti ed attualmente in vigore;
- per il controllo progettuale, gli uffici provinciali verificano sia la congruenza del progetto con le discipline delle norme tecniche vigenti (DM 14.01.2008 e relativa Circ. n. 617/09) che con quanto disciplinato dall'Ordinanza, con particolare riferimento, all'art. 9, all'art. 11 e all'All. 5 alla medesima. A conclusione del controllo progettuale le province rilasciano al richiedente opportuna "**Comunicazione dell'esito sul controllo del progetto**";
- le province, per le finalità contributive del presente programma e per il rispetto dei tempi definiti dall'Ordinanza, danno priorità ai controlli dei progetti degli interventi di cui si tratta, ultimando le proprie attività entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, a meno di azioni conseguenti alla richiesta di integrazioni o di chiarimenti al soggetto privato, che lo stesso dovrà fornire entro 10 giorni dalla comunicazione relativa;
- le province danno tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli sui progetti ed in cantiere nonché dell'attività di vigilanza al Comune competente e, per conoscenza, alla Regione. Il Comune assume, sulla base delle suddette risultanze, le eventuali e conseguenti determinazioni, informandone la Regione.

4.4.2 - Interventi di miglioramento sismico (ai sensi del § 8.4.2 del dm 14.01.08 e del § C8.4.2 della Circ. n. 617/09)²⁰

- nelle zone della regione ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2) sono sottoposti al regime dell'"**autorizzazione sismica**", ai sensi degli artt. 8, 9²¹, 12 e 13 della legge regionale 5/10 e smi. La disciplina dell'autorizzazione sismica si applica anche agli interventi che intendessero incrementare ulteriormente il livello di sicurezza attuando l'"**adeguamento sismico**" dell'edificio (*con il raggiungimento del 100% del rapporto capacità/domanda*);
- nelle zone della regione a bassa sismicità (Zone 3), ferme restando le fattispecie sottoposte al

¹⁷ D.G.R. n. 171 del 20.02.2012, "Individuazione dei criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi".

¹⁸ In tale circostanza sono applicate le percentuali previste nella richiamata D.G.R. n.171/12, ma non si applica però la nota di richiamo [Nei casi con segnalati con (*) i progetti estratti vengono controllati anche in cantiere.].

¹⁹ L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi: Art. 19 - *Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli.*

²⁰ In sostanza, nell'ambito del presente programma, si intende estendere il controllo preventivo dei progetti al 100% delle istanze presentate per interventi di miglioramento sismico anche su edifici i quali, ricadenti nei comuni della Zona 3 (a bassa sismicità), sono ora sottoposti al controllo a campione dei progetti.

²¹ L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi: Art. 8 - *Autorizzazione sismica*; Art. 9 - *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica*; Art. 10 - *Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zone a bassa sismicità*; Art. 11 - *Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità*; Art. 12 - *Certificato di rispondenza*; Art. 13 - *Asseverazione.*

II PROGRAMMA REGIONALE EX OCDPC 52/2013

- regime dell'“autorizzazione sismica” di cui all'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 5/10, sono sottoposti al regime del “**preavviso scritto e deposito del progetto**” ai sensi degli artt. 10, 11, 12 e 13²² della medesima legge regionale;
- i soggetti privati ammessi a contributo presentano richiesta di “autorizzazione sismica” se ricadenti nelle Zone 1 o 2, ovvero di “**preavviso scritto e deposito del progetto**” se ricadenti in Zona 3, apponendo nel modello RU/Sismica/2S, ai fini della riconoscibilità e dell'avvio prioritario del procedimento di controllo da parte degli uffici provinciali, la dicitura “**Progetto ammesso a contributo per interventi di prevenzione sismica (MIGLIORAMENTO SISMICO²³), ex OCDPC n. 52/13, Comune di – Il Programma Annualità 2012 - DGR n. del**”;
 - la mancata riconoscibilità, come sopra indicato, della documentazione progettuale determina, da parte della provincia competente, l'attivazione delle consuete procedure previste dalla legge regionale 5/10 e smi. La provincia competente, in tali casi, non è responsabile per eventuali circostanze che possano causare la revoca contributiva al soggetto privato per il mancato rispetto dei tempi imposti dall'Ordinanza;
 - nei casi di applicazione del regime:
 - a) dell'“**autorizzazione sismica**”, l'intervento è inquadrato nel **Gruppo A, Categoria 1 o 2** ovvero nel **Gruppo B, Categoria 4** della deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 165;
 - b) del “**preavviso scritto e deposito del progetto**”, l'intervento è inquadrato nel **Gruppo B, Categoria 4** della deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 165;
 - per le casistiche su esposte:
 - (autorizzazione) il controllo e la verifica del progetto è eseguito dagli uffici provinciali competenti sul 100% delle istanze (in accordo alla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171 per il gruppo e la categoria corrispondenti);
 - (deposito) il controllo e la verifica del progetto è eseguito dagli uffici provinciali competenti sul 100% delle istanze (aumentando, per le finalità di che trattasi, quanto originariamente previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171 per il gruppo e la categoria corrispondenti);
 - (autorizzazione o deposito) i controlli ispettivi in corso d'opera (*estrazione in cantiere*) e la *vigilanza* sono eseguiti secondo il sistema previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171 per il gruppo e la categoria corrispondenti²⁴;
 - (autorizzazione o deposito) il rimborso forfettario di cui all'art. 19 della legge regionale n. 5/2010 è corrisposto dai soggetti richiedenti nella misura prevista per il gruppo e la categoria corrispondenti, così come assunto dalle province competenti ed attualmente

²² L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi: Art. 10 - *Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zone a bassa sismicità*. Art. 11 - *Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità*. Art. 12 - *Certificato di rispondenza*. Art. 13 - *Asseverazione*.

²³ Ovvero “ADEGUAMENTO SISMICO”, qualora il soggetto privato abbia autonomamente previsto di attuare tale soluzione tecnica sul proprio edificio, in sostituzione del miglioramento sismico.

²⁴ In tale circostanza sono applicate le percentuali previste nella richiamata D.G.R. n.171/12, ma non si applica però la nota di richiamo [*Nei casi con segnalati con (*) i progetti estratti vengono controllati anche in cantiere.*].

PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI

in vigore;

- per il controllo progettuale, gli uffici provinciali verificano sia la congruenza del progetto con le discipline delle norme tecniche vigenti (DM 14.01.2008 e Circ. n. 617/09) che con quanto disciplinato dall'Ordinanza, con particolare riferimento, agli artt. 9, 10 e 11. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 9, comma 4 *gli interventi devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, garantire un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico*. A valle del controllo progettuale, le Province rilasciano al richiedente opportuna **“Autorizzazione sismica”** ovvero opportuna **“Comunicazione dell'esito sul controllo del progetto”**;
- le province, per le finalità contributive del presente programma e per il rispetto dei tempi definiti dall'Ordinanza, danno priorità ai controlli dei progetti degli interventi di che trattasi, ultimando le proprie attività:
 - entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, nei casi di applicazione del regime di *“preavviso scritto e deposito del progetto”*;
 - auspicabilmente²⁵, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, nei casi di applicazione del regime di *“autorizzazione sismica”*;

Quanto sopra, a meno di azioni conseguenti alla richiesta di integrazioni o di chiarimenti al soggetto privato, che lo stesso dovrà fornire entro 10 giorni dalla comunicazione relativa della provincia;

- le province danno tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli sui progetti ed in cantiere nonché dell'attività di vigilanza al Comune competente e, per conoscenza, alla Regione. Il Comune assume, sulla base delle suddette risultanze, le eventuali e conseguenti determinazioni, informandone la Regione.

4.5 - Comuni ammessi all'iniziativa

I Comuni individuati ai fini del presente programma sui quali attivare i contributi di cui all'art. 12 della citata Ordinanza sono quelli classificati sismici (da Zona Non Classificata a **Zona 3**, a bassa sismicità) per la prima volta con D.G.R. n. 852 del 18/06/2003²⁶:

²⁵ Nella fattispecie del regime di “autorizzazione sismica” prevalgono tuttavia le disposizioni dell'art. 94, comma 2, del dpr 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 5/2010, le quali prevedono il rilascio del provvedimento autorizzativo entro 60 giorni di ricevimento della richiesta. Allo stesso modo rimangono valide le disposizioni del medesimo art. 9 della lr 5/2010 in merito alla richiesta di chiarimenti o integrazioni. Di tali circostanze i soggetti privati interessati devono tenere debito conto al fine di non incorrere nei casi di revoca del contributo.

²⁶ Inoltre, 7 dei Comuni già in elenco (Todi, Narni, Amelia, Montecastrilli, Avigliano Umbro, Otricoli e Baschi) sono stati ulteriormente riclassificati (da Zona 3, bassa sismicità, a Zona 2, media sismicità) con D.G.R. n. 1111 del 18/09/2012.

II PROGRAMMA REGIONALE EX OCDPC 52/2013

1. Comune di Allerona	13. Comune di Montecastrilli ^(*)
2. Comune di Alviano	14. Comune di Montecchio
3. Comune di Amelia ^(*)	15. Comune di Montegabbione
4. Comune di Attigliano	16. Comune di Monteleone d'Orvieto
5. Comune di Avigliano Umbro ^(*)	17. Comune di Narni ^(*)
6. Comune di Baschi ^(*)	18. Comune di Orvieto
7. Comune di Città della Pieve	19. Comune di Otricoli ^(*)
8. Comune di Fabro	20. Comune di Parrano
9. Comune di Ficulle	21. Comune di Penna in Teverina
10. Comune di Giove	22. Comune di Porano
11. Comune di Guardea	23. Comune di Todi ^(*)
12. Comune di Lugnano in Teverina	

^(*) Comuni attualmente in Zona sismica 2, ai sensi della DGR 1111/12.

4.6 - Attuazione dell'iniziativa

Per la gestione temporale delle attività di che trattasi è utile riferirsi alla Figura 1 dell'**Allegato 1** alla presente (Cronologia per i contributi di prevenzione sismica su edifici privati. Il Programma - Annualità 2012 (Azione 3)).

I Comuni ammessi all'iniziativa, così come previsto all'art. 14 dell'Ordinanza, dal giorno **1 settembre 2014** provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando, secondo il modello predisposto (**Allegato 2** alla presente), nell'Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare al Comune la richiesta di contributo secondo la modulistica di cui all'Allegato 4 dell'Ordinanza (**Allegato 3** alla presente) entro il termine di **60 giorni** (ovvero il **31 ottobre 2014**) dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.

I Comuni aderenti all'iniziativa, entro il **15 settembre 2014**, comunicano alla Regione a mezzo Posta Elettronica Certificata²⁷ (PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it, indicando nell'oggetto dell'email: **Servizio Geologico e Sismico: Il Programma privati 2012 - trasmissione documenti bando e RUP, Azione 3 - OCDPC 52/13**):

- a) l'avvenuta pubblicazione del bando (con la data di pubblicazione e quella di scadenza);

²⁷ In questa, come per le altre trasmissioni documentali previste in questa Azione, è espressamente richiesto che la trasmissione avvenga esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, ai sensi della normativa vigente. Solo in casi eccezionali e su richiesta dell'Ente interessato è ammesso l'inoltro a mezzo Posta Raccomandata all'indirizzo (in tale circostanza farà fede il timbro postale di spedizione):

Regione Umbria

Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria

Servizio Geologico e Sismico

Piazza Partigiani 1 – 06121 Perugia

Analogamente ed altrettanto eccezionalmente è ammessa la consegna a mano della documentazione presso l'ufficio del protocollo della Regione Umbria in Piazza Partigiani n. 1, 06121 Perugia (in tale circostanza farà fede la data di ricezione regionale).

PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI

- b) il nominativo del RUP e dei referenti per le attività di che trattasi (utilizzando il modello in **Allegato 4** alla presente) e, in caso di modifiche, provvedono ad aggiornare con analogo mezzo i suddetti dati.

Inderogabilmente entro i **60 giorni** successivi alla chiusura del bando (cioè entro il **30 dicembre 2014**), i Comuni, acquisite le istanze di contributo dovranno, anche ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza e dell'art. 3, comma 1, lett. c) del Decreto di ripartizione delle risorse (Decreto 15 aprile 2013):

1. effettuare l'istruttoria di ammissibilità e congruità delle istanze di contributo pervenute, quantificando il punteggio riconoscibile ed assegnabile²⁸;
2. registrare le istanze di contributo ammissibili utilizzando il software²⁹ appositamente predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale reperibile nel sito web del Dipartimento raggiungibile al seguente link³⁰:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/annualita_2012.wp

3. approvare con proprio atto l'elenco delle istanze ammissibili nonché l'elenco delle istanze non ammissibili, esplicitandone, in questo caso, le motivazioni;
4. trasmettere per via telematica alla Regione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it, indicando nell'oggetto dell'email: **Servizio Geologico e Sismico: Il Programma privati 2012 - trasmissione elenchi comunali Azione 3 - OCDPC 52/13**):

- a) il database (formato *mdb*) delle istanze di contributo³¹ registrate con il suddetto software³² del DPCN;
- b) l'elenco (in formato PDF) delle domande ammissibili registrate nel suddetto software, timbrato e firmato dal Responsabile del procedimento del Comune;
- c) l'atto di approvazione relativo ai suddetti elenchi degli ammessi e dei non ammessi (in formato PDF).

²⁸ Si ricorda che, per le procedure adottate dal presente programma, l'Amministrazione comunale competente è responsabile delle verifiche, anche d'ufficio, delle istanze volte all'attribuzione dei punteggi e alla redazione degli elenchi comunali dei soggetti ammissibili a contributo.

²⁹ "Software per la gestione delle richieste di contributo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici pubblici e privati - art. 2, comma 1, lettere b) e c)", predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale (DPCN), da utilizzarsi nell'ultima versione/aggiornamento e, comunque, secondo le indicazioni del Dipartimento e/o della Regione.

³⁰ In caso di modifica dei suddetti link, sarà data opportuna comunicazione ai Comuni interessati.

³¹ Si precisa che i Comuni sono responsabili della conservazione agli atti delle copie cartacee delle istanze di contributo, nonché della documentazione allegata, loro pervenute da esibire in caso di controlli o di controversie di qualsiasi natura.

³² Al fine di garantire la ricevibilità del database (formato *mdb*) degli elenchi comunali e di tutta la documentazione prevista da parte degli uffici regionali preposti, occorre agire nel seguente modo:

- a) estrarre il file *mdb* dell'elenco comunale dal software di gestione e salvarlo sul proprio PC;
- b) Comprimere (zippare) il file suddetto in un file intitolato **NomeComune_Privati_II-Programma2012_OCDPC52-13_data-XX-XX-XXXX.zip**;
- c) allegare alla PEC e alla e-mail da inviare alla Regione il file compresso del database *mdb* (oltre all'ulteriore documentazione prevista).
- d) inviare la PEC alla Regione Umbria.

II PROGRAMMA REGIONALE EX OCDPC 52/2013

In caso di inottemperanza o inerzia da parte del Comune ovvero la mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione alla Regione entro il termine perentoriamente stabilito, si considera quale “manifestazione di disinteresse all’iniziativa da parte dell’Amministrazione locale competente” ovvero quale “assenza di istanze di soggetti privati ricadenti nel territorio comunale”. Tale circostanza, esonerando l’Amministrazione regionale da ogni responsabilità, determina, nel rispetto della parità di trattamento di tutti i richiedenti sul territorio regionale interessato, l’esclusione automatica del Comune inadempiente dalla formazione degli elenchi regionali e dai conseguenti contributi e la prosecuzione delle attività pertinenti all’Amministrazione regionale sulla base dei dati e delle comunicazioni pervenute dagli altri Enti locali. I Comuni sono responsabili per ogni conseguenza determinatasi dagli eventi in questione.

La Regione acquisisce gli elenchi delle istanze ammissibili dei Comuni interessati e verifica esclusivamente la corrispondenza numerica tra gli elenchi cartacei e quelli informatici; aggrega quindi gli elenchi informatici a livello regionale utilizzando il succitato software predisposto dal DPCN, stilando:

- a) la graduatoria generale, sulla base dei punteggi delle istanze inviate dalle Amministrazioni comunali;
- b) la graduatoria di merito dei soggetti ammissibili a contributo, sulla base dell’elenco di cui al precedente punto a) e delle risorse destinate allo scopo.

La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste e degli ammessi, con pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e nel sito Internet della Regione Umbria, preferibilmente entro il **15 febbraio 2015**.

Ai Comuni interessati verrà data comunicazione scritta a mezzo PEC e gli stessi provvederanno alle notifiche ai beneficiari finali (privati) entro i **10 giorni** successivi, richiedendo conferma formale di interesse al contributo.

Il contributo sarà revocato ai soggetti privati i quali, entro i **15 giorni** successivi, non abbiano formalmente risposto al Comune competente.

Il Comune aggiorna i propri elenchi degli ammessi e degli esclusi e li trasmette, unitamente all’atto di approvazione e agli atti di concessione contributiva ai soggetti privati, alla Regione

L’ultimo intervento ammesso a contributo, se del caso, potrà avvalersi della sola quota residua che potrà essere inferiore ai valori di cui all’art. 12 dell’Ordinanza.

Nel caso in cui un beneficiario finale rinunci al contributo concedibile, ferme restando il recupero dei crediti eventualmente corrisposti e la cancellazione dalle graduatorie regionali generali e di merito, si potrà procedere all’integrazione del finanziamento dell’ultimo intervento finanziato di cui sopra o/e finanziare interventi successivi in graduatoria.

A insindacabile giudizio della Giunta regionale eventuali interventi in graduatoria, ammessi a contributo ma non finanziati a causa dell’esaurimento delle risorse, potranno essere inseriti prioritariamente nelle graduatorie dei finanziamenti delle successive annualità.

PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI

I soggetti collocati utilmente nella graduatoria di merito regionale devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, o comunque conforme alle disposizioni dell'art. 14, comma 10 dell'Ordinanza e di quanto ulteriormente disciplinato nel presente documento, entro il termine di:

- a) **90 giorni** per gli interventi di rafforzamento locale;
- b) **180 giorni** per gli interventi di miglioramento sismico.

I progetti sono sottoposti allo Sportello Unico per l'Edilizia per il rilascio del permesso di costruire (o altro titolo abilitativo pertinente) e per il controllo.

A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 14, comma 7 dell'Ordinanza *“Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001”*.

Gli interventi devono iniziare entro **30 giorni** dalla data nella quale viene comunicata, dal Comune competente, l'approvazione del progetto e del relativo contributo al soggetto beneficiario privato e devono essere completati entro **270 giorni** o **360 giorni**, rispettivamente nei casi di rafforzamento locale e di miglioramento sismico.

Il beneficiario finale (privato) comunica al Comune competente il giorno dell'Inizio dei Lavori (comunicazione a firma del committente, beneficiario dell'intervento, con allegato il verbale di inizio dei lavori a firma di un professionista abilitato), per non incorrere nelle azioni di revoca del contributo da parte del Comune competente.

I Comuni territorialmente competenti verificano il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, delle disposizioni e delle tempistiche previsti dall'O.C.D.P.C. n. 52/2013, con particolare riferimento all'art. 14, effettuando così opera di controllo, validazione e rendicontazione degli interventi finanziati nonché di erogazione dei contributi agli aventi diritto.

Le suddette Amministrazioni terranno in conto che l'importo complessivo del contributo regionale corrisponde, al massimo, all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale per interventi sulle parti strutturali dell'edificio, IVA compresa, se non recuperabile. In caso di spese documentate inferiori all'importo erogato si procederà, su proposta del Comune competente, alla compensazione dei saldi o al recupero delle somme eccedenti già liquidate.

Per le disposizioni tecnico-amministrative inerenti i citati finanziamenti, non previste nel presente atto nonché dai relativi allegati, si fa riferimento alle direttive dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013, alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti³³ in zona sismica e alle disposizioni regionali e nazionali in materia di lavori pubblici, laddove applicabili.

³³ Nuove norme tecniche per le costruzioni – NTC08 (D.M. 14/01/2008 e Circolare esplicativa 02/02/2009, n. 617) - e ssmmi.

II PROGRAMMA REGIONALE EX OCDPC 52/2013**4.7 - Soggetti ammissibili a contributo**

Possono presentare domanda di contributo i proprietari degli edifici privati destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari e/o all'esercizio continuativo di arte o professione e/o ad attività produttive.

Laddove applicabile, nel caso di condomini costituiti formalmente la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio (da allegare all'istanza di contributo).

Nel caso di comunioni, i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata³⁴ o procura (da allegare all'istanza di contributo) un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di contributo di cui al comma 5 dell'articolo 14 dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013.

Nel caso in cui i proprietari designano all'unanimità, con apposita procura speciale o generale (da allegare all'istanza di contributo) un delegato, sarà questi a provvedere a redigere la richiesta di contributo di cui al comma 5 dell'articolo 14 dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013.

Al fine di semplificare l'azione amministrativa evitando nel contempo inutili costi ai soggetti privati prima di riconoscere loro l'eventuale contributo pubblico, la Regione Umbria ritiene utile adottare, alternativamente alle su esposte disposizioni, quanto di seguito indicato.

Nel caso di unità immobiliari o edifici dove la proprietà è rappresentata da una "comunione", il Comune competente acquisisce, allegata all'istanza di contributo, la scrittura privata (non autenticata) a firma del richiedente circa la designazione del rappresentante della comunione o del condominio.

Nel caso di unità immobiliari o edifici dove la proprietà intenda avvalersi di un *delegato*, il Comune competente può acquisire, allegata all'istanza di contributo, una autocertificazione a firma del richiedente circa la designazione del proprio delegato.

Il Comune, entro **10 giorni** dalla notifica regionale della graduatoria di merito e comunque preventivamente all'approvazione del progetto (esecutivo) e del relativo contributo al soggetto privato utilmente collocato nella suddetta graduatoria, invita quest'ultimo a regolarizzare la propria posizione presentando, perentoriamente entro e non oltre **15 giorni**, alternativamente:

- atto di nomina dell'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
- apposita scrittura privata o procura, in caso di comunioni;
- apposita procura (speciale o generale), in caso di nomina del proprietario/beneficiario di una proprio procuratore.

In caso di inottemperanza o inerzia da parte del suddetto beneficiario entro il termine su esposto, lo stesso è considerato decaduto dal beneficio; il Comune propone quindi alla Regione la revoca del contributo concesso e la cancellazione del soggetto privato di che trattasi dalla graduatoria di merito e da quella generale.

**Semplificazione
amministrativa in tema di
scrittura privata o procura,
in fase di presentazione
dell'istanza di contributo**

³⁴ Ai sensi del punto 2, lettera b) dell'Allegato 6 dell'Ordinanza (b. *Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. [...]*).

PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI

La Regione procede secondo le proposte del Comune.

4.8 - Oggetto del contributo

L'accesso ai contributi è disposto, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013, a favore di interventi su **edifici**³⁵ di proprietà privata, nei quali, alla data di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013 (**28 febbraio 2013**), oltre i due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o ad attività produttiva³⁶.

Sono esclusi, secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 3 e 4, dell'Ordinanza, gli interventi su edifici che ricadono nelle seguenti condizioni:

- sono oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza dell'OPCM n. 3907/10³⁷ (**1 dicembre 2010**) o che usufruiscono di contributi a carico di risorse

**Ammissibilità a contributo
di tutti gli interventi
"iniziati" dopo il
10 dicembre 2010**

³⁵ Allegato 6, punto 2 dell'O.C.D.P.C. n. 52/13 *"Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso."*

³⁶ Nelle more di una interpretazione corretta da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale – DPCN - circa la **residenza anagrafica / dimora stabile / residenza effettiva / etc.** dell'Ordinanza 52/13, al momento (ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia di *"documentazione amministrativa"*, laddove applicabili) si ritiene idoneo procedere nel seguente modo: nel caso di unità abitative produrre o allegare all'istanza un certificato di residenza ovvero altra documentazione che certifichi in modo chiaro ed inconfutabile gli occupanti dell'immobile (p. es.: contratto di affitto, etc.); nel caso di unità immobiliari non ad uso abitativo destinate all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva, produrre o allegare all'istanza idonea certificazione attestante gli occupanti che svolgano attività all'interno degli edifici (p. es.: contratto di lavoro, etc...), ricomprendendo in tal modo solo coloro che esercitino un'attività regolare e continuativa nel tempo. In altri termini, per un'attività produttiva si annoverano tra gli addetti solo coloro che lavorano in maniera stabile e continuativa (p. es.: dipendenti full-time e part-time, ...) e non sono calcolabili quindi i lavoratori occasionali (trasportisti di altre ditte, manutentori esterni, fornitori etc.). Dette certificazioni devono essere riferite alla data di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n. 52/13, ossia al 28 febbraio 2013.

³⁷ Pubblicata in GU n. 281, S.O. n. 262, del **1 dicembre 2010**. Con ciò si stabilisce l'ammissibilità a contributo per tutti gli interventi "iniziati" dopo la predetta data. Fermo restando indicazioni di merito da parte del DPCN a cui tutti dovranno attenersi, **si stabilisce al momento che per l'erogazione del contributo, a rimborso in una unica soluzione, il beneficiario finale (privato) presenta al Comune competente tutta la documentazione prevista dal presente documento e nell'All. 6 necessaria all'espletamento dell'istruttoria per la verifica e l'ammissibilità delle spese sostenute e la successiva erogazione del contributo ammissibile.**

Si precisa che, nelle more di una interpretazione corretta da parte del Dipartimento di Protezione Civile

II PROGRAMMA REGIONALE EX OCDPC 52/2013

- pubbliche per la stessa finalità (art. 2, comma 3);
- secondo le disposizioni dell'art. 51 del dpr 380/01, sono abusivi in zone alluvionali o costruiti in zona sismica senza i prescritti criteri di sicurezza e senza sanatoria (art. 2, comma 4);
- nel caso di attività produttive, incorrono nel "regime degli aiuti di stato" (art. 2, comma 4bis).

Sono altresì esclusi, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, dell'Ordinanza gli interventi su:

- edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

4.9 - Interventi ammissibili

Sono stati ammessi a finanziamento, su edifici di proprietà privata, interventi che rientrino esclusivamente nelle seguenti due categorie di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013 :

- **interventi di rafforzamento locale**, rientranti nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" nelle vigenti norme tecniche, finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali³⁸.

Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locali, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso;

- **interventi di miglioramento sismico**, (ovvero *miglioramento controllato*) per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, che devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e,

Nazionale – DPCN, se del caso:

a) l'inizio dei lavori potrà essere documentato con riferimento alla data della domanda del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di inizio lavori. La data di avvio dei lavori può essere quindi dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all'Asl, quando la stessa è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

b) la fine dei lavori potrà essere documentato con riferimento alla data di rilascio del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di fine dei lavori.

³⁸ Ricadono nella categoria "rafforzamento locale" gli interventi (art. 9 dell'Ordinanza):

- volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio dei pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari.

PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI

comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 dell'Ordinanza, **si possono eseguire lavori di rafforzamento locale solo su edifici per i quali sia verificata, tra le altre condizioni, l'assenza delle carenze gravi richiamate al comma 3 dell'art. 9 della suddetta Ordinanza.** Tale condizione si considera soddisfatta, ai fini del presente programma di prevenzione sismica, esclusivamente se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni elencate nell'Allegato 5 della medesima O.C.D.P.C. n. 52/13. A questo scopo i Comuni, ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della redazione degli elenchi delle istanze ammissibili³⁹, vincolano l'accettazione dell'istanza all'acquisizione contestuale di opportuna dichiarazione da parte del professionista incaricato. La sussistenza di suddetta dichiarazione è altresì vincolante, pena la revoca delle assegnazioni e la cancellazione dalle graduatorie regionali, per l'approvazione dei progetti e le assegnazioni definitive dei contributi ai beneficiari finali (privati).

Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria regionale degli ammessi a contributo, di cui al comma 6 dell'art. 10 dell'Ordinanza n. 52/13, non risulti coerente con la richiesta presentata si applicano le previsioni del comma 10 dell'articolo 14⁴⁰.

**Comportamento da adottare
nel caso che la tipologia di
intervento indicata nel progetto
non risulti coerente con la
richiesta contributiva
presentata**

³⁹ Ci si riferisce agli elenchi delle istanze dei soggetti privati aventi tutti i requisiti richiesti dal bando e dal programma di prevenzione sismica che i Comuni trasferiscono alla Regione per la redazione della graduatoria degli ammessi a contributo su scala regionale.

⁴⁰ Art. 14, c. 10 dell'Ordinanza: “[...], nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva.”. In sostanza, qualora il soggetto privato abbia richiesto, ottenendolo, un contributo per interventi locali da realizzare sull'edificio e siano sussistenti tutte le condizioni (artt. 9, 11 e 13 e Allegato 5 all'Ordinanza) per attivare tali interventi (ad esempio, se siano verificate le condizioni di assenza di gravi carenze strutturali, tali da ammettere i richiesti interventi locali) e il soggetto, consapevolmente e in completa autonomia finanziaria, intendesse incrementare il livello di sicurezza dell'edificio, l'Amministrazione locale non procede al ricalcolo dei punteggi ed approva (dandone semplice comunicazione alla Regione) la proposta del richiedente il quale, automaticamente, acquisisce il solo diritto ad usufruire della tempistica già prevista per gli interventi di miglioramento sismico, in relazione ad un riconosciuto aggravio nei tempi di predisposizione del progetto strutturale. Quanto sopra, così come disposto al p.to 10 della D.G.R. n. 469/13, non dà alcun diritto al soggetto richiedente ad ottenere ulteriori benefici contributivi i quali rimangono fissi ed immutabili rispetto all'importo per l'intervento originariamente richiesto e riconosciuto nella graduatoria regionale di merito, fermo restando le previsioni di cui al p.to 12 della succitata deliberazione regionale (*compensazione dei saldi o recupero delle somme eccedenti già liquidate al soggetto privato*). Al contrario, qualora il soggetto privato abbia richiesto, ottenendolo, un contributo per interventi locali da realizzare sull'edificio ma non siano sussistenti tutte le condizioni per attivare tali interventi e si impongano interventi di miglioramento sismico (per esempio, non sia verificata l'assenza di gravi carenze strutturali, di cui all'Allegato 5 dell'Ordinanza, tali da ammettere fondata e legittima la richiesta originale per interventi locali da realizzare

II PROGRAMMA REGIONALE EX OCDPC 52/2013

4.10- Contributi e specifiche

Il contributo sarà quantificato sulla base dei costi parametrici che, con riferimento all'art. 12 dell'Ordinanza, sono stabiliti nella seguente misura massima **da destinarsi unicamente agli interventi sulle parti strutturali dell'edificio, IVA compresa, se non recuperabile⁴¹**:

- a. *rafforzamento locale*: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;
- b. *miglioramento sismico*: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;

Ove non diversamente previsto da norme vigenti in materia, non è consentita, per le opere ammesse a finanziamento con il contributo di cui al presente programma, la cumulabilità con altre provvidenze agevolate, anche di natura fiscale, previste da leggi statali, regionali o comunitarie (p.es.: il c.d. *bonus fiscale in materia di ristrutturazioni edilizie*⁴²).

**Cumulabilità dei contributi
concessi con altre
provvidenze**

La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo, ai sensi del p.to 3 dell'Allegato 6 dell'Ordinanza, è quella risultante alla data di pubblicazione dell'Ordinanza stessa (**28 febbraio 2013**); eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario⁴³.

Al fine di garantire celerità nelle procedure di approvazione del progetto e del relativo contributo da parte dei Comuni, uno degli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento dovrà evidenziare, in modo chiaro e corretto, la superficie lorda coperta complessiva di cui sopra.

sull'edificio) allora si possono ravvisare precise incongruenze con le disposizioni dell'Ordinanza. In tale circostanza il Comune, dopo opportuna verifica, applica le previsioni di cui alla lett. b) del p.to 10 della D.G.R. n. 469/13 (... *la Regione, su proposta del Comune competente, procede alla revoca del contributo concesso e alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria* [sia da quella generale che da quella regionale di merito, ndr]. *Il Comune procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate al soggetto privato e alla restituzione delle stesse alla Regione Umbria*).

⁴¹ Secondo le disposizioni dell'Ordinanza e le ulteriori indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale - DPCN, non sono cioè ammissibili, fra le altre, le spese sostenute per lavori di finitura, per gli impianti, le spese tecniche, etc.

⁴² La normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata ed integrata, in particolare con i decreti legge 83/2012, 63/2013 e 147/2013 e ssmmii.

⁴³ Ulteriori specifiche sul calcolo della superficie lorda coperta calpestabile sono fornite nell'**Allegato 8** al presente documento. Da sottolineare che, a partire dal presente programma, la Regione dispone che la superficie lorda di ciascuna unità immobiliare costituente l'immobile utilizzata nel calcolo del contributo e del punteggio di merito sia quella totale, ferme restando le indicazioni riportate nell'Allegato 8. In altri termini cioè, ai fini di uniformità e coerenza generale, è fatto divieto al richiedente privato di presentare istanza di contributo esponendo, surrettiziamente, superfici inferiori a quelle massime proprie di ciascuna unità immobiliare costituente l'immobile, al fine di accrescere il proprio punteggio di merito.

PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI

Nel caso di attività produttive⁴⁴, ai sensi del comma 4bis dell'art. 2 dell'Ordinanza, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadano nel regime degli "aiuti di stato": a tal fine i Comuni si assicurano che il soggetto privato produca, allegandola alla domanda di contributo, "idonea dichiarazione"⁴⁵, secondo il modello dell'**Allegato 5** alla presente.

Per le attività produttive, i contributi saranno concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis"

4.11 - Specifiche sui punteggi attribuiti

Nella formazione degli elenchi dei possibili beneficiari del contributo, sulla base del punteggio attribuibile agli stessi, i Comuni seguono i criteri previsti dall'Allegato 3 dell'Ordinanza (tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio [*somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili*], classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse⁴⁶ emesse in regime ordinario, prospicienza su vie di fuga, ...) in maniera automatica mediante l'utilizzo del "software per la gestione delle richieste di contributo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici pubblici e privati - art. 2, comma 1, lettere b) e c)", predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale (DPCN).

Si ribadisce che il punteggio deducibile dal suddetto software, ai fini di uniformità e coerenza generale, prevale in caso di difformità o discordanza rispetto a quanto riportato nell'istanza di contributo del soggetto privato.

⁴⁴ Conformemente alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate (si veda, ad esempio, il manuale "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", Edizioni Ottobre 2013 e Maggio 2014): "Per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali."

⁴⁵ Nelle more di una interpretazione corretta da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale - DPCN, al fine di dar seguito a quanto disciplinato dall'Ordinanza al comma 4bis dell'art. 2, la Regione Umbria chiarisce e dispone quanto di seguito. **I contributi (aiuti) saranno concessi in applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis"**. La concessione di tali aiuti è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa dalla quale risultino gli aiuti a titolo "de minimis" di cui ha già beneficiato nell'arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti) con la formale assunzione al rispetto del limite di cumulo di € 200.000,00 nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento n.1998/2006; il precedente limite è ridotto ad € 100.000,00 per le imprese aventi codice ATECO 2007 H 4941 (trasporto merci su strada).

E' consentito l'accesso alle agevolazioni previste dai fondi pubblici di garanzia operanti in regime "de minimis" nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato dal Regolamento (CE) n.1998/2006.

Nel caso in cui il richiedente abbia inoltrato domanda di finanziamento ai sensi di altre normative e per i medesimi investimenti preventivati, in sede di domanda dovrà indicarne gli estremi ed impegnarsi a sottoscrivere rinuncia antecedentemente all'adozione dell'eventuale provvedimento di liquidazione. In carenza di tale dichiarazione e ad avvenuto riscontro della presentazione di altre domande di aiuti per i medesimi investimenti, le richieste verranno dichiarate decadute.

⁴⁶ Produrre, allegandola all'istanza di contributo, fotocopia dell'eventuale ordinanza di Sgombero Sindacale che ha contribuito ad incrementare il punteggio assegnato.

II PROGRAMMA REGIONALE EX OCDPC 52/2013**4.12- Liquidazione dei contributi e rendicontazione delle spese**

Le risorse finanziarie, necessarie al fabbisogno comunale per l'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari (privati), vengono trasferite dalla Regione Umbria ai Comuni secondo le seguenti modalità:

- 1) **1° acconto**, in un'unica soluzione pari al 50% dell'importo complessivo degli interventi finanziabili, a seguito della pubblicazione sul BUR della graduatoria approvata dalla Giunta Regionale;
- 2) **2° acconto**, in un'unica soluzione pari al 20% dell'importo complessivo degli interventi finanziabili, dopo l'aggiornamento degli elenchi degli ammessi e degli esclusi redatti dal Comune competente sulla base delle concessioni rilasciate, fermo restando l'accertamento, da parte della Regione, delle economie registrate;
- 3) **3° acconto** (saldo), pari al 30%, erogato per ogni singolo intervento a seguito della presentazione da parte del Comune:
 - a) della scheda "Edifici Privati - OCDPC n. 52/13, interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c). Rilevazione interventi", compilata in tutte le sue parti (**Allegato 6**);
 - b) della richiesta di erogazione del saldo e certificazione di congruità, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 7**⁴⁷.

Si precisa che gli acconti suddetti potranno essere oggetto di compensazioni o recuperi in funzione degli interventi effettivamente attivati. In altri termini, per questioni di praticità, semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa, si stabilisce che, nel caso in cui si proceda a rideterminazione, in diminuzione, delle assegnazioni ai Comuni interessati all'iniziativa e si siano già effettuate le liquidazioni del primo acconto calcolato sull'assegnazione originale, si proceda nel seguente modo:

- a) le somme già corrisposte fino all'ammontare della nuova assegnazione non sono recuperate, ma lasciate nella disponibilità del Comune e considerate anticipazioni degli acconti successivi e/o del saldo;
- b) le somme in esubero rispetto all'ammontare della nuova assegnazione saranno recuperate dai Comuni interessati e reincamerate dalla Regione Umbria, in quanto somme derivanti dalla mancata attivazione degli interventi.

Il Comune, anche nel caso di disponibilità finanziarie per l'erogazione ai privati della seconda rata e/o del saldo dell'intervento provvede a trasmettere alla Regione la documentazione di cui al precedente punto 3, lettera a), richiedendo contestualmente:

- a) (*solo per il saldo*) il nulla osta regionale per l'erogazione del saldo con fondi già disponibili nelle casse comunali e derivanti dagli acconti regionali;
- b) di non procedere, da parte della Regione per l'intervento in questione, al versamento del II e/o del III acconto.

⁴⁷ Si richiama l'attenzione, fra le altre cose, sulla necessità della verifica della **regolarità contributiva** e/o della **congruità dell'incidenza della manodopera** impiegata nel cantiere interessato dai lavori, per i lavori rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 11, comma 1 della l.r. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e ssmmii.

PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI

Le richieste di liquidazione alla Regione dovranno pervenire a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it, indicando nell'oggetto dell'email: **Servizio Geologico e Sismico: Il Programma privati 2012 - trasmissione richieste di liquidazione Azione 3 - OCDPC 52/13**).

Tutte le economie, derivanti anche dalla mancata attivazione degli interventi, verificate e comunicate dal Comune, sono prontamente versate dallo stesso nelle casse regionali.

I CONTRIBUTI AI BENEFICIARI FINALI (PRIVATI) sono erogati dai Comuni con le modalità di cui all'Allegato 6 all'Ordinanza, ovvero:

- 1) una **prima rata**, pari al 30% del contributo, è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto;
- 2) una **seconda rata**, pari al 40% del contributo, è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste;
- 3) la **rata finale** del 30% del contributo viene erogata a saldo al completamento dei lavori e solo a seguito della liquidazione da parte della Regione Umbria del 2° acconto (saldo) al Comune.

Erogazioni dei Comuni ai privati con fondi regionali già nelle proprie disponibilità

Il Comune comunica alla Regione, a mezzo PEC, l'avvenuto saldo al beneficiario finale e gli estremi dell'atto di liquidazione.

Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario finale mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice, nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei Lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

Nel caso di lavori che richiedono il collaudo statico l'erogazione della rata finale è subordinata alla presentazione al Comune, da parte del beneficiario, del certificato di collaudo statico.

In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali non devono essere superiori a quelli previsti nel prezzario della Regione Umbria.

4.13- Liquidazione del fondo ex art. 2, comma 6.

L'aliquota del fondo ex art. 2, comma 6 dell'OCDPC n. 52/13, è ripartita dalla Giunta regionale a favore dei Comuni aderenti all'iniziativa nella misura massima di € 100,00 per ogni intervento ammesso a contributo nel medesimo Comune.

Le risorse finanziarie del citato fondo vengono trasferite dalla Regione Umbria ai Comuni in un'unica soluzione (100% dell'importo spettante) a seguito della pubblicazione sul BUR della graduatoria dei soggetti beneficiari finali (privati) approvata dalla Giunta Regionale.

La Regione, in caso di mancata attuazione, esecuzione o conclusione di interventi in graduatoria, ovvero in caso di rinunce o revoche dei finanziamenti assegnati ai beneficiari finali, etc., potrà recuperare le corrispondenti somme trasferite al Comune di pertinenza per le finalità di cui al presente paragrafo e procedere ad eventuali ulteriori e diverse assegnazioni.

II PROGRAMMA REGIONALE EX OCDPC 52/2013

4.14- Monitoraggio degli interventi

Il Comune aggiorna regolarmente le strutture regionali preposte sull'andamento dei lavori (avvio, svolgimento, termine) dei soggetti ammessi a contributo nonché sulle problematiche emerse.

Semestralmente (entro il 30 maggio e il 30 novembre) e comunque ad ogni richiesta della Regione, il Comune provvede a inviare all'Amministrazione regionale a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC all'indirizzo direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it, indicando nell'oggetto dell'email: **Servizio Geologico e Sismico: Il Programma 2012 - trasmissione monitoraggio Azione 3 - OCDPC 52/13**) il monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione e di quelli conclusi mediante la scheda "Edifici Privati - OCDPC n. 52/13, interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c). Rilevazione interventi" di cui all'**Allegato 6** alla presente.

La mancanza di comunicazioni come sopra definite, determina la sospensione delle erogazioni dei finanziamenti regionali.

4.15- Adempimenti procedurali dei Comuni

I Comuni coinvolti dall'iniziativa ed i soggetti privati richiedenti si impegnano a sottostare a tutte le condizioni definite nell'Ordinanza o nel presente documento e a quelle in seguito stabilite d'intesa fra la Regione Umbria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento alle modalità di gestione del finanziamento.

Per quanto attiene alla procedure di attuazione e gestione degli interventi da parte dei Comuni, può costituire un utile contributo, oltre a quanto previsto dall'O.C.D.P.C. n. 52/13 o dal presente documento, anche quanto contenuto nelle *Specifiche Tecniche*⁴⁸ dell'**Allegato 8** alla presente.

4.16- Revoche dei contributi

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'O.C.D.P.C. 52/13 e/o di quelle assunte anche successivamente dalla Regione Umbria per le finalità di cui al presente documento determinano la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente già corrisposte al beneficiario finale nonché la cancellazione dello stesso dalla graduatoria generale e di quella di merito regionale.

Medesima sorte spetta all'istante per il quale, attraverso dichiarazioni non veritiere e/o mendaci dallo stesso fornite, sia risultato un punteggio utile all'inserimento della graduatoria di merito regionale.

Anche il mancato rispetto della tempistica prevista dall'O.C.D.P.C. n. 52/13 può determinare, a insindacabile giudizio della Regione, la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente già corrisposte al beneficiario finale nonché la cancellazione dello stesso dalla graduatoria generale e di quella di merito regionale.

⁴⁸ Il documento fornisce indicazioni procedurali utili alle Amministrazioni coinvolte per la gestione di tutti gli interventi su edifici privati ex art. 2, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza. Contemporaneamente, costituisce utile punto di riferimento per tutti i soggetti privati richiedenti il contributo.

PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI

4.17- Referenti regionali

Assessorato	<i>Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria</i>	
Direzione	<i>Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria</i>	
Servizio Regionale competente	<i>Servizio Geologico e Sismico</i>	
Indirizzo	Piazza Partigiani, 1 – 06121 Perugia	
PEC	direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it	
Dirigente	Dott. Geol. Arnaldo Boscherini	
Dirigente vicario	Dott. Ing. Alberto Merini	
Responsabile delle attività	Dott. Ing. Marco Barluzzi <i>RESPONSABILE SEZIONE NORMATIVA ANTISISMICA E RISCHIO SISMICO</i>	<i>tel. 075-504-2631</i>

Il referente operativo per le Amministrazioni comunali coinvolte è il seguente funzionario regionale:

Referente	Telefono
<i>Geom. Riccardo Norgini</i>	075-504-2803

Su richiesta dei Comuni interessati dall'iniziativa, il Geom. Riccardo Norgini fornisce, presso la sede regionale, il supporto tecnico-amministrativo per l'inserimento dei dati e la conduzione del *sistema di gestione delle richieste di contributo* (Software di gestione predisposto dal DPCN) per le finalità della presente azione.

(pagina lasciata bianca intenzionalmente)


ALLEGATI

(pagina lasciata bianca intenzionalmente)

Allegato 1

Timeline delle di attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'OCDPC n. 52/2013 programmate dalla Regione.

Figura 1: Cronologia per i contributi di prevenzione sismica su edifici privati. Il Programma - Annualità 2012 (Azione 3).



(pagina lasciata bianca intenzionalmente)

Allegato 2

**Modello di bando per interventi su edifici privati,
ai sensi dell'art. 2, comma1, lett. c), dell'OCDPC 52/13.**

Comune di

Provincia di.....

AVVISO PUBBLICO**CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL
RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI**

**(Ordinanza del capo del capo dipartimento della protezione civile n. 52 del 20/02/2013.
Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24/06/2009, n. 77. Contributi per la prevenzione del rischio sismico ex art. 2
comma 1, lettera c)).**

ACQUISIZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO

VISTA l'ordinanza del capo del capo dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013 emanata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, pubblicata sulla G.U n. 56 del 07 marzo 2012;

VISTO il II programma regionale di cui alla D.G.R. n. del per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'O.C.D.P.C. n. 52 del 20 febbraio 2013. Interventi per la prevenzione del rischio sismico su edifici privati (art. 2 comma 1, lettera c));

CONSIDERATO che in tali interventi rientrano le opere strutturali di **rafforzamento locale** o di **miglioramento sismico** degli stessi edifici privati e che **non sono ammissibili interventi di demolizione e ricostruzione**;

INVITA

i soggetti interessati non ricadenti nel regime degli "aiuti di stato", proprietari di edifici privati destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari e/o all'esercizio continuativo di arte o professione e/o ad attività produttive, che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 380/2001 nei quali, alla data di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013, oltre i due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati alle predette attività, ad aderire all'iniziativa in questione facendo pervenire presso questa Amministrazione apposita richiesta di contributo redatta secondo la modulistica di cui all'Allegato 3 del programma regionale (conforme all'Allegato 4 dell'Ordinanza), reperibile al sito comunale www.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

L'istanza dovrà pervenire al Comune di - Settore, indirizzo..... entro il termine del

Ulteriori informazioni in merito a questo avviso pubblico potranno essere richieste presso l'Ufficio Tecnico Comunale (Indirizzo, n.ro di telefono....., referente

**SCHEMA DI SINTESI DEI TEMPI E DEL CONTRIBUTO
EROGABILE IN FUNZIONE DELL'INTERVENTO DA ATTUARE:**

RAFFORZAMENTO LOCALE	MIGLIORAMENTO SISMICO
Contributo: 100 €/mq di superficie lorda coperta LIMITE: 10.000 € per attività produttiva LIMITE: 20.000 € per unità abitativa LIMITE: 10.000 € per unità adibita ad arte o professione Progetto entro 90 giorni dall'ammissione Inizio lavori entro 30 giorni dall'approvazione Durata lavori: 270 giorni	Contributo: 150 €/mq di superficie lorda coperta LIMITE: 15.000 € per attività produttiva LIMITE: 30.000 € per unità abitativa LIMITE: 15.000 € per unità adibita ad arte o professione Progetto entro 180 giorni dall'ammissione Inizio lavori entro 30 giorni dall'approvazione Durata lavori: 360 giorni

ESCLUSIONI

- Lavori di rafforzamento locale su edifici con carenze gravi, che non rispettano cioè tutte le condizioni elencate nell'allegato 5 dell'O.C.D.P.C. n. 52/13;
- Edifici abusivi in zone alluvionali o costruiti in zona sismica senza i prescritti criteri di sicurezza e senza sanatoria;
- Edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- Edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, secondo la classifica del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- Edifici oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione dell'ordinanza n. 3907/2010 (ossia, alla data del 01.12.2010) o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- Edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati.

INFORMATIVA PROCEDURALE

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013, le richieste di contributo ritenute ammissibili saranno registrate dal Comune e trasmesse alla Regione, che provvede ad inserirle in una apposita graduatoria di priorità, complessiva di tutte le istanze pervenute dalle amministrazioni interessate. La Regione formulerà e renderà pubblica la graduatoria delle richieste. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse destinate.

ADEMPIMENTI

I soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria dovranno presentare un progetto, coerente con la richiesta di intervento presentata e redatto e sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'albo professionale, entro il termine di 90 giorni per gli interventi di rafforzamento e di 180 giorni per gli interventi di miglioramento sismico.

Saranno altresì ammissibili, ai sensi dell'art. 14, comma 10, dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013, progetti di interventi che aumentino la sicurezza della costruzione, a parità di contributo originariamente spettante.

Ai progetti si applicheranno le procedure di controllo e vigilanza previste dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla L.R. n. 5/2010 e ssmmi, nonché dal programma regionale.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune.

Luogo e data

IL SINDACO

foglio [____], particelle [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____]

foglio [____], particelle [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____]

foglio [____], particelle [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____]

foglio [____], particelle [____] [____] [____] [____] [____] [____] [____]

DICHIARA che:

- 1) l'edificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna del seguente quadro, ospita il numero medio di occupanti giornalmente riportato nella terza colonna⁵⁶ ed ha una superficie lorda per ciascun uso riportata nella quarta colonna:

Tab. 1: Numero unità immobiliari, numero occupanti stabilmente le medesime, superfici lorde.

USO	Numero unità immobiliari	Numero occupanti ⁽⁵⁷⁾	Superfici lorde (mq)
Abitativo	[____]	[____]	[____]
Esercente arte o professione	[____]	[____]	[____]
Produttivo	[____]	[____]	[____]

- 2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione⁵⁸:

Tipologia Costruttiva

<input type="radio"/> calcestruzzo armato	<input type="radio"/> muratura o mista	<input type="radio"/> acciaio
---	--	-------------------------------

Anno di realizzazione [____]

Epoca di realizzazione

<input type="radio"/> Prima del 1919	<input type="radio"/> Tra il 1920 ed il 1945	<input type="radio"/> Tra il 1946 ed il 1961	<input type="radio"/> Tra il 1962 ed il 1971	<input type="radio"/> Tra il 1972 ed il 1981	<input type="radio"/> Tra il 1982 ed il 1984	<input type="radio"/> Dopo il 1984
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------

- 3) la superficie lorda coperta complessiva⁵⁹ di edificio soggetta ad interventi è di: [____] mq

⁵⁶ Il numero di occupanti, diviso per l'incentivo richiesto, influenza la posizione in graduatoria.

⁵⁷ Numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi (allegato 3, punto 2 dell'Ordinanza). A questo scopo, si veda la nota esplicativa nel documento regionale al § Oggetto del contributo..

⁵⁸ Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto.

⁵⁹ Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi. Per la contabilizzazione delle soffitte o dei sottotetti, vedere quanto previsto dal punto d) dell'Allegato 5 dell'Ordinanza. Per il calcolo delle superfici, vedere le indicazioni delle "Linee

- 4) l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della ordinanza n. 3907/10⁶⁰, che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- 5) l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI),
- 6) l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380⁶¹;
- 7) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva⁶²;
- 8) l'edificio è stato progettato o costruito quando il Comune:
- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> Era classificato sismico | <input type="radio"/> Non era classificato sismico ⁶³ |
|--|--|
- 9) L'edificio è prospiciente una via di fuga secondo quanto riportato nei piani di protezione civile del comune⁶⁴
- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Sì:
data piano _ _ _ _ _ _ _ _ | <input type="radio"/> No o il piano non individua le vie di fuga |
|---|--|
- 10) L'edificio è soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata da gravi deficienze statiche
- | | |
|---|--------------------------|
| <input type="radio"/> Sì: data e protocollo ⁶⁵
 _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ | <input type="radio"/> No |
|---|--------------------------|
- 11) limitatamente alle attività produttive, di non ricadere nel regime degli "aiuti di stato"⁶⁶.

guida" allegata al Programma regionale.

⁶⁰ OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata in SO n. 262 alla GU n. 281 del 1 dicembre 2010.

⁶¹ Art. 51, dpr 380/01 (*Finanziamenti pubblici e sanatoria*): La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

⁶² Alla data di pubblicazione dell' OCDPC n. 52/2013, ossia il **28 febbraio 2013** (GU n. 50 del 28.02.2013).

⁶³ Il punto 4 dell'Allegato 3 prevede che se l'edificio è stato progettato o costruito quando il comune in cui è situato non era classificato sismico, il punteggio per la graduatoria viene maggiorato del 20%. La sussistenza del requisito si evince confrontando l'epoca di costruzione con le date di classificazione sismica dei comuni riportate nell'allegato 7.

⁶⁴ Il punteggio per gli edifici prospicienti le vie di fuga viene maggiorato del 50%. Se il piano di protezione civile non è stato approvato o lo è stato ma non definisce le vie di fuga, la maggiorazione non si applica, non potendosi stabilire se l'edificio prospetta su dette vie di fuga. Se il piano è stato approvato e definisce le vie di fuga, riportare la data di approvazione. Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente cerchietto.

⁶⁵ Nel caso di edificio soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero emanata in regime ordinario (quindi non in un contesto emergenziale), non ricadente nelle clausole di esclusione egli articoli 2,11,13, occorre riportare gli estremi dell'atto ed allegare la copia cartacea dello stesso.

⁶⁶ Nel caso di edifici, o porzioni di essi, soggetti ad attività produttive, industriali o artigianali o assimilabili, ai sensi del comma 4bis dell'art. 2, occorre allegare la copia cartacea della dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 5 al programma regionale.

12) (barrare le parti che non interessano e, se del caso, completare):

o	che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono ancora iniziati alla data di presentazione della presente domanda;	
o	che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono stati già eseguiti o erano in corso alla data di pubblicazione della O.P.C.M. n. 3907/10 ⁶⁷ e sono:	
o	conclusi in data: _ _ _ _ _ _ _ _	o
		ancora in corso alla data di presentazione della presente domanda

13) relativamente alla tipologia di “rafforzamento locale”, che sono rispettate tutte le condizioni di ammissibilità previste dall’O.C.D.P.C. n. 52/13, con particolare riferimento agli artt. 9 e 11 e al relativo Allegato 5.

14) di aver preso visione, di rispettare ed accettare tutte le disposizioni del II programma regionale di attuazione dell’O.C.P.D.C. n. 52/2013 di cui alla D.G.R. n. ... del

15) è cosciente ed accetta che, in caso di discordanza del punteggio il punteggio finale riportato nella presente istanza e quello calcolato dagli uffici comunali con i criteri riportati nell’ordinanza, fa fede il calcolo condotto con il “Software per la gestione delle richieste di contributo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici pubblici e privati - art. 2, comma 1, lettere b) e c)”, predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale (DPCN) e a disposizione dei Comuni competenti.

Firma del richiedente

Per quanto sopra dichiarato l’importo massimo dell’incentivo è di ⁶⁸

rafforzamento locale	miglioramento
€ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	€ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

⁶⁷ Ossia, alla data del 1 dicembre 2010, in accordo all’ art. 2, comma 3 della OCDPC 52/13. Nel caso di lavori iniziati dopo il 01.12.2010, allegare copia della documentazione attestante la data di inizio dei lavori. L’inizio dei lavori può essere documentato con riferimento alla data della domanda del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di inizio lavori. La data di avvio dei lavori può essere quindi dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

⁶⁸ L’importo si ottiene come il minore fra due prodotti: 1) il prodotto della superficie coperta lorda dell’edificio per il contributo a metro quadrato di: 100 €/m² nel caso di rafforzamento locale, 150 €/m² nel caso di miglioramento sismico, 200 €/m² nel caso di demolizione e ricostruzione; 2) la somma dei prodotti delle unità immobiliari su cui si interviene per il contributo massimo per unità immobiliare. Quest’ultimo, per le u.i ad uso abitativo è pari a 20.000€ per quelle soggette a rafforzamento locale, 30.000€ per quelle soggette a miglioramento e 40.000€ , per quelle soggette a demolizione e ricostruzione; il contributo si dimezza per le u.i. destinate ad esercizio di arte o professione o ad uso produttivo.

Per quanto sopra dichiarato il punteggio è di ⁶⁹

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
_ _ _ _ _	_ _ _ _ _	_ _ _ _ _

Il sottoscritto/a _____,

- acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta ordinanza;

- allega:

- a) copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- b)
- c)

Firma del richiedente

Data, Timbro e Firma del Responsabile del Procedimento (RUP) del Comune

⁶⁹ Il punteggio viene calcolato con i criteri riportati nell'allegato 3 all'ordinanza. *In caso di discordanza fa fede il calcolo condotto con il "Software per la gestione delle richieste di contributo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici pubblici e privati - art. 2, comma 1, lettere b) e c)", predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale (DPCN) e a disposizione dei Comuni competenti.*

Allegato 4

MODELLO COMUNICAZIONE NOMINATIVO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
per le fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell' OCDPC 52/2013.

II PROGRAMMA ANNUALITÀ 2012. EDIFICI PRIVATI.

(da redigere su carta intestata dell'Ente con timbro e firma in originale ed inviare a mezzo PEC)

Alla Regione Umbria
Direzione Programmazione,
innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Geologico e Sismico
Piazza Partigiani 1 – 06121 Perugia
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Ente attuatore:

OGGETTO: D.G.R. N. DEL -II PROGRAMMA ANNUALITÀ 2012: INTERVENTI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRIVATI EX OCDPC 52 DEL 20/02/2013.. COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione _____ di _____, in merito alla seguente azione di prevenzione sismica di cui al programma regionale in oggetto:

<input checked="" type="checkbox"/>	Interventi strutturali su edifici di proprietà privata (ex art. 2, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza)
-------------------------------------	--

COMUNICA

Che il Responsabile del Procedimento nominato da questa Amministrazione è il Sig./Geom./Ing./Arch.:

Nome _____ Cognome _____

Qualifica funzionale _____ Servizio _____

Ufficio _____

Indirizzo (via/piazza) _____ n. _____

Comune _____ Provincia _____ () CAP _____

Telefono n. _____ fax n. _____ cellulare n. _____

E-mail _____ PEC _____

Altri referenti (*riportare tutte le informazioni sopra indicate*): _____

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Allegato 5**DICHIARAZIONE DE MINIMIS****Bando per contributi di prevenzione sismica su edifici privati adibiti ad attività produttive.****Dichiarazione resa ai sensi del comma 4bis dell'art. 2 dell'OCDPC n. 52/2013.**

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Al Sig. Sindaco del Comune di

.....

Via

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

nome e cognome _____,

nato a _____ (___), il ___/___/___,

residente in _____ (___), Via/Piazza _____ n. _____,

codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante

dell'impresa _____

configurabile come⁷⁰

<input type="checkbox"/>	Attività produttiva industriale
<input type="checkbox"/>	Attività produttiva artigianale
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare).....

con sede legale in _____ (___), Via _____

n. _____, Partita IVA _____, Codice fiscale _____;

PEC _____; Telefono _____; Fax _____

Preso attoche la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006⁷¹, ha stabilito che:

- l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00

⁷⁰ Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente quadratino..⁷¹ GUUE L 379/5 del 28.12.2006.

(€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell'obbligo di notifica di cui all'art. 87 del trattato CE;

- gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;

- ai fini delle determinazioni dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto "*de minimis*" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;

- la regola "*de minimis*" di cui al presente regolamento 1998/2006 non è applicabile:

- agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per i quali esiste una disciplina ad hoc (reg. CE 875/2007);
- agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (reg. CE 1535/2007);
- agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- agli aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero;
- agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi⁷²;
- agli aiuti a imprese in difficoltà;

- in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

per tutto quanto sopra esposto

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*");

DICHIARA

- che l'impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà⁷³

⁷² Gli aiuti "*de minimis*" alle imprese attive nel settore del trasporto su strada, per spese diverse dall'acquisto dei veicoli, sono assoggettati alla soglia di € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁷³ Per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C

- (barrare l'ipotesi che ricorre)
 - che l'impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - oppure
 - che l'impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
- che l'entità del contributo concesso rientra nei limiti della vigente normativa in materia di "de minimis" e, inoltre, di aver ricevuto/beneficiario dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di *de minimis*, nell'arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):

DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ATTO DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
TOTALE			

- che l'importo che si richiede nell'ambito del presente Bando è pari a € _____⁷⁴

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'assegnazione/liquidazione del contributo.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione della presente domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere apposta allegando fotocopia non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

_____, ____/____/____
luogo *data*

Timbro dell'impresa e
 Firma del Legale rappresentante

 Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.

244/02).

⁷⁴ La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000,00 euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione de minimis è di 100.000,00 Euro.

Logo e intestazione
dell'Ente

Allegato 6
(da redigere su carta intestata dell'Ente, con timbro e firma in originale e inviata a mezzo PEC)

Allegato 6
(da redigere su carta intestata dell'Ente, con timbro e firma in originale e inviata a mezzo PEC)

Alla Regione Umbria
Direzione Programmazione
Innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Geologico e Sismico
Piazza Partigiani 1 - 06121 Perugia
direzioneanambiente.regione@postacert.umbria.it

Il Programma su Edifici Privati - OCDPC n. 52/13, interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c). Rilevazione interventi.

Comune di:

Tab 1 - Interventi strutturali di rafforzamento locale (R) o miglioramento sismico (M) degli edifici di proprietà privata (art. 2, comma 1, lett. c).

A	B	C	D	E	F	G	8	9	10	11	12
#	Codice richiesta	Cognome	Nome	Intervento	Punteggio	Contributo	n. unità immobiliari (*)	Professionista incaricato e data	Presentazione progetto al Comune da parte del proprietario o del professionista (data) <90(R) o 180(M) da 5)	Approvazioni e progetto (atto e data)	Indice di rischio iniziale α _{SLV}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Comune	Affissione bando (data)	Indirizzo edificio	Richiesta del cittadino al Comune (data) (*) ≤60gg dalla data in colonna 2	Pubblicazione graduatoria regionale (atto e data)	Proprietario (P) o Amministratore (A) o Rappresentante della comunione (R) (*)	Superficie lorda (mq) (*)	n. unità immobiliari (*)	Professionista incaricato e data	Presentazione progetto al Comune da parte del proprietario o del professionista (data) <90(R) o 180(M) da 5)	Approvazioni e progetto (atto e data)	Indice di rischio iniziale α _{SLV}
Riferimenti	Art. 14 c. 5		Art. 14 c. 5		All. 4 e All. 6 c. 2	Art.12 c. 1, All. 4, All. 6 c. 3	Art.12 c. 1, All. 4	All. 6	Art. 14 c. 6	Art. 14 c. 8	Art. 9 e Art. 10
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Indice di rischio finale α _{SLVf}	Incremento capacità (%)	Inizio intervento (data) ≤30gg dalla data di approvazione progetto in colonna 11	Erogazione 30% opere strutturali (Atto e data)	Erogazione 70% opere strutturali (Atto e data)	Erogazione saldo e collaudo (Atto e data)	Tipo intervento realizzato R=Rafforzam. M=Miglioram.	Contributo assegnato (Atto e data)	Contributo revocato (S/N)	Erogazione 30% (€)	Erogazione 70% (€)	Indice di rischio finale α _{SLVf}
			All. 6 c. 4	All. 6 c. 4	All. 6 c. 4						
Art. 9 e Art. 10	Art. 9 c. 4		All. 6 c. 4	All. 6 c. 4	All. 6 c. 4						

(*) dati desumibili dalle schede di richiesta di contributo e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune.

(14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio.

Data

Timbro e firma del Legale rappresentante

Allegato 7**Interventi privati: Richiesta di erogazione saldo e certificazione di congruità.**

(da redigere, esclusivamente da parte della strutture comunali, su carta intestata dell'Ente con timbro e firma in originale ed inviare a mezzo PEC)

**Alla Regione Umbria
Direzione Programmazione,
innovazione e competitività dell'Umbria
Servizio Geologico e Sismico
Piazza Partigiani 1 – 06121 Perugia
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it**

Oggetto: DGR n. del - Il programma Annualità 2012 per Interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico degli edifici di proprietà privata. ex O.C.D.P.C. 52/13 - art. 2, comma 1, lett. c).

RICHIESTA DI EROGAZIONE SALDO E CERTIFICAZIONE DI CONGRUITA'

Con la presente il sottoscritto _____ in qualità di Responsabile del procedimento dell'intervento sull'immobile sito nel Comune di _____ in via _____ n. ____ CAP _____ di proprietà del _____ di cui al n. ____ della graduatoria approvata con D.G.R. n. _____ del _____, così come da tabella seguente (conforme alla *Tab. ... - graduatoria dei soggetti privati ammessi a contributo per l'anno 2012. – Allegato alla deliberazione regionale n. del*)

#	Codice richiesta	Cognome	Nome	Comune	Intervento	Punteggio	Contributo
						Totale contributi (€)	

richiede l'erogazione del saldo finale, pari al 30% delle provvidenze spettanti, per l'intervento di cui sopra ammontanti ad € A tal fine

CERTIFICA

- che ad oggi è stato erogata, a ciascuno dei beneficiari in elenco, una somma corrispondente al 70% del contributo spettante, con gli atti indicati in tabella:

#	Codice richiesta	Cognome	Nome	Erogazione 30% (atto n. .. del ...)	Erogazione 30% (importo €)	Erogazione 40% (atto n. .. del ...)	Erogazione 40% (importo €)
				Totale erogazioni (€)			
				Totale erogazioni (€)			

- che con il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'O.C.D.P.C. n. 52 del 20/02/2013 sono state realizzate opere strutturali conformi a tutti i disposti della Ordinanza sopracitata con particolare riferimento all'art. 13, commi 1 e 2;
- che i lavori sono conclusi in data
- che il *collaudo / certificato di regolare esecuzione*⁷⁵ è stato depositato in data
- che anche per lo stato finale è stata depositata presso questa Amministrazione la documentazione di cui al p.to 5 dell'Allegato 6 dell'Ordinanza;
- che le spese rendicontate sono congruenti con le disposizioni di cui all'art. 12 dell'Ordinanza e che l'erogazione dei contributi è avvenuta coerentemente alle disposizioni di cui all'Allegato 6 alla medesima Ordinanza;
- che l'importo totale delle opere strutturali riconoscibili a valere sull'Ordinanza ammontano ad € _____ (diconsi € _____/___) a fronte del contributo di cui all'O.C.D.P.C. n. 52/13 di € _____ (diconsi € _____/___) e che , pertanto, si registra una economia di € _____ (diconsi € _____/___);
- la conformità della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice (D.U.R.C.) secondo i disposti dell'art. 11 della L.R. n. 1 del 18 febbraio 2004 e ss mm e ii;
- la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa appaltatrice secondo i disposti dell'art. 11 della L.R. n. 1 del 18 febbraio 2004 e ss mm e ii⁷⁶
- che non è stata verificata la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa appaltatrice nel cantiere di che trattasi dal momento che i lavori non rientrano nelle fattispecie di cui all' dell'art. 11 della L.R. n. 1 del 18 febbraio 2004.

Luogo e data _____

Il Responsabile del procedimento

Timbro e firma

⁷⁵ Barrare la voce che non interessa.

⁷⁶ Per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1 della l.r. 1/2004. Barrare solo la voce che interessa.

Allegato 8
SPECIFICHE TECNICHE
PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA
DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI DA PARTE DELLE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI
(art. 2, comma 1, lett. c) dell'O.C.D.P.C. n. 52/13)

1. Allegati al progetto esecutivo dell'intervento

Il progetto esecutivo dell'intervento di prevenzione sismica, ai fini della cantierabilità dello stesso e dell'assegnazione definitiva del contributo da parte del Comune territorialmente competente al soggetto privato collocato utilmente nella graduatoria generale, deve essere completo di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi.

In aggiunta, l'accesso al contributo da parte del beneficiario privato è vincolato al rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza e dal relativo decreto di ripartizione delle risorse⁷⁷, che gli uffici competenti del Comune verificano sia con propri strumenti quanto attraverso dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che accelerino l'azione della pubblica amministrazione a favore del richiedente.

Per tale ragione, relativamente alle finalità dell'Ordinanza e per la velocizzazione delle verifiche amministrative, si ritiene utile fornire alcune indicazioni, peraltro non esaustive, della documentazione da allegare al progetto esecutivo, laddove non in contrasto con la normativa vigente⁷⁸:

1. copia dell'istanza di contributo (allegato 4 dell'Ordinanza) depositata in Comune;
2. copia dell'attestazione di avvenuto deposito ai fini sismici e della relativa "comunicazione dell'esito sul controllo del progetto" ovvero dell'autorizzazione sismica rilasciati dalla provincia competente (se acquisiti dal soggetto privato);
3. nel caso di condomini costituiti formalmente: copia dell'atto di nomina dell'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
4. nel caso di comunioni di proprietari che abbiano designato all'unanimità un rappresentante della comunione: copia della scrittura privata o della procura;
5. nota del proprietario/committente (beneficiario del contributo) con allegata la documentazione attestante gli occupanti dell'immobile⁷⁹;
6. nel caso di attività produttive: dichiarazione compilata secondo il modello allegato al presente documento con la quale il soggetto beneficiario del contributo, per le finalità del comma 4bis dell'art. 2 dell'Ordinanza, certifica di poter accedere all'aiuto pubblico sulla base delle concessioni ricevute nell'ultimo triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza, in regime "de minimis";

⁷⁷ Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile del 15 aprile 2013, in GU n. 160 del 10/07/2013.

⁷⁸ Si ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 dell'OCDPC 52/13, "[...] si applicano le procedure di vigilanza e controllo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001" e che è pertanto applicabile, tra le altre, la disciplina prevista in materia di "documentazione amministrativa" di cui all'art. 9bis del medesimo decreto.

⁷⁹ Rif.: Nota 36 del § 4.8 del programma regionale.

7. dichiarazione di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo circa l'attribuzione relativa alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione dell'edificio, con allegata la documentazione oggettiva ritenuta utile;
8. nota a firma del committente (beneficiario del contributo) con l'indicazione del nominativo del Direttore dei Lavori che dovrà curare le successive comunicazioni alla Amministrazione Comunale sullo stato di esecuzione dei lavori;
9. comunicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare le liquidazioni da parte dell'amministrazione comunale, a firma del committente (beneficiario del contributo) o dell'Amministratore, nel caso di condomini;
10. elaborato grafico che evidenzi in modo chiaro e corretto la superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, utilizzata per la determinazione del contributo;
11. elaborato grafico ed eventuale relazione di dettaglio che evidenzi in modo chiaro il numero di piani fuori terra⁸⁰ dell'edificio, essenziale per i fabbricati in cui viene richiesto il rafforzamento locale per il rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 5 all'Ordinanza;
12. elaborato fotografico a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, del fabbricato oggetto d'intervento con eventuali particolari fotografici ritenuti utili. Da tale elaborato dovrà evincersi chiaramente l'ubicazione dell'immobile rispetto alle vie di accesso;
13. dichiarazione del progettista abilitato ed iscritto all'Albo che i prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori non sono superiori a quelli contenuti nel prezzario regionale vigente al momento della pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n. 52/13 (28 febbraio 2013);
14. per i fabbricati in cui viene richiesto il rafforzamento locale: dichiarazione di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo di verifica ed accertamento dell'assenza di carenze gravi richiamate all'art. 9, comma 3, e all'art. 11, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 52/13 e di rispetto di tutte le condizioni riportate nei medesimi articoli (*dichiarazione complementare a quella già allegata all'istanza di contributo*);
15. per i fabbricati in cui viene richiesto il miglioramento sismico: dichiarazione di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo che gli interventi previsti consentono di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico, nella quale sia altresì indicato l'incremento di capacità finale della struttura (in %);
16. nel caso di immobile prospiciente su una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza

⁸⁰ Nelle more di una interpretazione corretta da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, circa il conteggio del numero di piani fuori terra, a titolo orientativo ma non esaustivo (comunque, come già adottato dalle norme sulla ricostruzione dell'Umbria post sisma 1997), per i fini del presente programma regionale si ritiene idoneo applicare quanto di seguito esposto. Nel caso di edificio con piano seminterrato avente più di un lato libero vale quanto disposto dal parere Prot. n. 16446 del 09.02.2004 dell'*Ufficio dirigenziale temporaneo Completamento ricostruzione: interventi dei privati*: "Considerato che l'edificio può subire spostamenti al livello del primo solaio secondo le direzioni principali, esso è in grado di subire, in caso di sisma, azioni orizzontali a quel livello, ai cui effetti dovranno necessariamente opporsi le murature sottostanti considerate per l'intera altezza." Pertanto, per quanto sopra espresso si ritiene che nel caso di un solo lato libero il piano sia da considerarsi "interrato" e quindi escluso dal novero complessivo dei piani fuori terra dell'edificio. Viceversa, generalmente si ritiene che in caso di due o più lati liberi il piano sia da considerarsi "fuori terra". In ogni caso, vista l'articolazione delle casistiche riscontrabili (p. es.: edificio su terreno in pendio), nei casi particolari sarà il progettista a dover dimostrare tecnicamente (con opportuna documentazione ed elaborati grafici e di calcolo, se occorrenti) la correttezza delle decisioni assunte ed ammissibili ai fini contributivi.

all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa: elaborato planimetrico a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, con l'ubicazione dell'immobile rispetto alla via di fuga e relativa sezione longitudinale nella quale si dimostri graficamente il rispetto dell'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 52/13;

17. copia dell'istanza di autorizzazione sismica e preavviso scritto depositata in Provincia, unitamente alla copia della relativa ricevuta, contenente l'asseverazione dei professionisti abilitati ed iscritti agli Albi;
18. un elaborato di computo metrico dei soli interventi strutturali ammissibili a contributo.

2. Specifiche procedurali del Comune

Per l'avvio dell'iter amministrativo di assegnazione del contributo al beneficiario finale (privato), ovvero il soggetto utilmente collocato nella graduatoria regionale di merito, è opportuno che:

- 1) il Comune notifichi tempestivamente al beneficiario finale, entro **10 giorni** dalla comunicazione della Regione, la propria posizione utile nella graduatoria di merito per l'accesso al contributo, chiedendo, in risposta, nota di "*conferma di interesse al contributo*";
- 2) il beneficiario finale invii al Comune "*conferma di interesse al contributo*" entro **15 giorni** dalla notifica della pubblica amministrazione, pena la revoca del contributo stesso.

Il Comune, sulla base delle risposte acquisite:

- a. assegna definitivamente i contributi ai soggetti interessati e comunica il relativo elenco alla Regione;
- b. comunica tempestivamente le assegnazioni definitive ai beneficiari finali;
- c. notifica alla Regione, per le proprie determinazioni, l'elenco dei soggetti che non accedono al contributo e da revocare, corredato dalle relative motivazioni, proponendone la cancellazione dalle graduatorie regionali.

I beneficiari (privati) del contributo, entro il termine perentorio di **90 giorni** (per interventi di rafforzamento locale) e di **180 giorni** (per interventi di miglioramento sismico) dalla notifica comunale di assegnazione definitiva del contributo provvedono a trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia⁸¹ del Comune competente il progetto esecutivo per il rilascio del permesso di costruire (o altro pertinente titolo abilitativo, se dovuto). Si applicano alle fattispecie di che trattasi le procedure di vigilanza e di controllo previste dal D.P.R. 380/2001 e dalle norme regionali conseguentemente emanate.

La mancata consegna al Comune del progetto esecutivo e della allegata documentazione nei tempi stabiliti, determina la revoca del contributo e la cancellazione dalle graduatorie regionali generali e di merito. In tali circostanze il Comune trasmette alla Regione, motivandolo, l'elenco dei soggetti ai quali revocare l'assegnazione del contributo e da cancellare dalle graduatorie regionali.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune, alla conclusione del proprio iter tecnico-amministrativo, trasmette tutta la documentazione (progetto, dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni, autorizzazioni, titolo abilitativo, ...) al competente ufficio comunale preposto

⁸¹ Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) , ex art. 5, D.P.R. n. 380/01.

alla gestione degli interventi di prevenzione sismica il quale attiva le verifiche per l'approvazione del progetto e per l'assegnazione definitiva del contributo spettante al beneficiario privato per le finalità dell'Ordinanza.

L'attività istruttoria tecnico-amministrativa a carico del suddetto ufficio comunale incaricato della gestione dell'Ordinanza (cioè avente struttura distinta da quella del SUE) dovrà avere la durata di **30 giorni** a partire dalla data di assegnazione della pratica all'ufficio comunale competente per le finalità dell'Ordinanza.

Nel caso di coincidenza tra Sportello Unico per l'Edilizia ed ufficio comunale preposto alla gestione degli interventi di prevenzione sismica su edifici privati ovvero di coincidenza di personale istruttore in entrambi i procedimenti (edilizio-urbanistico e di prevenzione sismica di cui all'Ordinanza), l'iter per l'assegnazione del contributo al beneficiario finale (compresa l'approvazione del progetto esecutivo) è ricompreso nelle finalità e nei termini procedurali di cui alla Parte I del dpr 380/01.

Il Comune comunica tempestivamente al beneficiario finale (privato) l'approvazione del progetto esecutivo e del relativo contributo (comunque entro **10 giorni** dall'esecutività dell'atto assunto): i lavori dovranno iniziare **entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione** ed essere completati entro **270 giorni** (nel caso di rafforzamento locale) o **360 giorni** (nel caso di miglioramento sismico).

Il beneficiario finale (privato) comunica al Comune il giorno dell'Inizio dei Lavori (comunicazione a firma del committente, beneficiario dell'intervento, con allegato il verbale di inizio dei lavori a firma di un professionista abilitato), per non incorrere nelle azioni di revoca del contributo da parte del Comune competente.

Il Comune, per la gestione degli interventi e le erogazioni dei contributi, attua le disposizioni di cui all'Allegato 6 all'Ordinanza e quanto previsto nel presente atto.

Il Comune vigila sulla conduzione dei lavori e sul rispetto, fra le altre, delle previsioni di cui punto 6 dell'Allegato 6 all'Ordinanza.

Le eventuali riduzioni di contributo che dovessero determinarsi nei confronti dei beneficiari privati, nel corso dei lavori o alla fine degli stessi, sono prontamente comunicate dal Comune alla Regione.

3. Specifiche sul calcolo della superficie lorda coperta

Al fine di uniformare la metodologia di calcolo della superficie lorda coperta complessiva di edificio di cui all'art. 12 dell'Ordinanza, utile alla quantificazione del punteggio di merito e del contributo eventualmente spettante al privato, nelle more di specifiche indicazioni da parte del Dipartimento di Protezione Civile, si forniscono a tutte le Amministrazioni interessate le seguenti indicazioni, comunque non esaustive vista l'enorme casistica riscontrabile:

1. la superficie a cui si fa riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante alla data di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013), eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario;
2. per superficie lorda coperta complessiva si intende la somma delle superfici coperte calpestabili delle unità immobiliari, delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi e delle parti comuni dell'edificio (nota 11, Allegato 4 all'Ordinanza). Sono compresi in tali fattispecie, p. es., le superfici dei balconi non aggettanti ma rientranti a filo del perimetro esterno dell'edificio, i vani scala, gli androni,

- gli atri, gli spazi tecnici praticabili contenenti impianti dell'edificio (come, ad esempio, centrali termiche, i vani motore degli ascensori e assimilabili);
3. le soffitte ed i sottotetti possono essere computate nel calcolo della superficie lorda coperta complessiva solo se accessibili tramite una scala fissa (non botole o scale retrattili) ed abitabili⁸² (p.to d), Allegato 5 all'Ordinanza), quindi aventi solai di calpestio strutturalmente praticabili. In ogni caso, nelle fattispecie ammissibili, il calcolo è condotto computando la sola parte avente altezza superiore a ml 1,50;
 4. non vanno computate nel calcolo, fra le altre: le superfici dei balconi/terrazzi aggettanti, i lastrici solari di pertinenza dell'attico, i portici, le corti, i chiostri, i cortili, etc.;
 5. i garage, le cantine, i magazzini o assimilati possono essere computati nel calcolo della superficie coperta complessiva se facenti parti dello stesso edificio e se a) di pertinenza di unità immobiliari dove soggetti o nuclei familiari risiedono stabilmente ovvero b) di pertinenza di unità immobiliari nel medesimo edificio destinate all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva;
 6. le superfici calpestabili dei vani scala (rampe e pianerottoli) sono ripartite tra le unità immobiliari;
 7. in caso di demolizione e ricostruzione, in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, il contributo viene calcolato sulla superficie dell'edificio ricostruito.

Inoltre, a partire dal presente programma la Regione dispone che la superficie lorda di ciascuna unità immobiliare costituente l'immobile utilizzata nel calcolo del contributo e del punteggio di merito sia quella totale, ferme restando le indicazioni sopra riportate.

In altri termini cioè, ai fini di uniformità e coerenza generale⁸³, è fatto divieto al richiedente privato di presentare istanza di contributo esponendo, surrettiziamente, superfici inferiori a quelle massime proprie di ciascuna unità immobiliare costituente l'immobile, al fine di accrescere il proprio punteggio di merito.

⁸² Nelle more di una interpretazione corretta da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale – DPCN e per i fini del presente programma regionale, si considera applicabile il parere espresso con voto 668 del 18.12.80 del Cons. Sup. LL.PP., in base al quale "il requisito di piano deve riferirsi alla sua utilizzazione, quale risulta dalla concessione ad edificare". Pertanto ai fini del calcolo della superficie e allo scopo di uniformare i criteri per la richiesta contributiva e di controllo, si ritiene che si debba conteggiare come piano, il sottotetto abitabile; viceversa, sempre agli stessi fini, il sottotetto non abitabile o con solaio strutturalmente non praticabile non deve essere considerato come piano. Si precisa che l'abitabilità del sottotetto è determinata dalla concessione ad edificare o titolo equipollente, escludendo pertanto l'abitabilità potenziale.

⁸³ A pena di inammissibilità della medesima istanza e della revoca, su segnalazione del Comune competente, del contributo eventualmente assegnato nonché la cancellazione dalle graduatorie comunali e regionali.

(pagina lasciata bianca intenzionalmente)



Regione Umbria

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL'UMBRIA

AMBITO DI COORDINAMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E MOBILITÀ

SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
